

## XLV.

## TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Sunto di petizione — Proposta del Senatore Chiesi di rinvio della petizione alla Commissione incaricata di esaminare il progetto per modificazioni alla legge di reclutamento, approvata — Giuramento del Senatore conte C. Barbiano di Belgioioso — Presentazione di un progetto di legge — Continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Rettificazione e proposta aggiuntiva del Commissario Regio all'articolo 380, approvata — Variante del Senatore Pescatore all'articolo 443, respinta — Approvazione dell'articolo e del successivo articolo 444 — Proposta del Relatore di trasposizione del § 2 dell'articolo 445 — Controproposta del Commissario Regio di sospensione di questo paragrafo, accolta dal Relatore, approvata — Approvazione del § 1 e rinvio del § 2 dell'articolo 445 — Approvazione degli articoli 446, 447, 448 modificato e 449 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 450 accettato in parte dal Commissario Regio — Approvazione degli articoli 450, 451, 452, 453, 454 modificato dal Ministro, 455, e del 456 modificato al § 2 — Approvazione dell'articolo 457 e del 458 modificato al numero 1 del § 1 — Approvazione dell'articolo 459 — Emendamento del Senatore Pescatore al § 1 dell'articolo 460 non accettato nè dalla Commissione nè dal Relatore — Approvazione dell'articolo 460, 461 modificato e del 462 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 463, non accettato nè dalla Commissione nè dal Commissario Regio, respinto — Emendamento del Commissario Regio al § 3 dello stesso articolo — Approvazione dell'articolo 463 e del successivo 464 — Emendamento del Senatore Tecchio al § 1 dell'articolo 465, accettato — Proposta suppressiva della Commissione del paragrafo primo di quest'articolo, combattuta dal Commissario Regio — Ritiro della proposta della Commissione — Emendamento del Senatore Pescatore, non accettato dal Commissario Regio, respinto — Approvazione degli articoli 465 e 466 — Aggiunta all'art. 467 del Senatore Pescatore, non accettato dal Commissario Regio — Proposta di un paragrafo terzo del Commissario Regio, accettata dalla Commissione — Reiezione dell'emendamento Tecchio — Approvazione dell'articolo 467, dei successivi 468 e 469, colla reiezione degli emendamenti del Senatore Pescatore, e del 170 — Dichiarazione del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 471, testo della Commissione — Emendamento della Commissione al numero 1 dell'art. 472, accettato dal Commissario Regio — Approvazione degli articoli 472, 473 e del 474 emendato — Emendamento del Senatore Giovanola all'articolo 475, accettato dal Commissario Regio ed aggiunta proposta dallo stesso Commissario Regio — Domanda di schiarimenti del Senatore Menabrea sul numero 1 dell'art. 475, forniti dal Commissario Regio e dal Relatore — Replica del Senatore Menabrea e proposta sospensiva dell'articolo — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Nuova proposta del Senatore Menabrea, accolta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo 475 — Nuova redazione del paragrafo 1 dell'articolo 476, proposta dalla Commissione, modificata dal Commissario Regio, approvata — Emendamento del Senatore Tecchio, respinto — Approvazione del paragrafo 2 e dell'intero articolo, nonchè del successivo articolo 477 — Variante e proposta*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

soppressiva del Senatore Tecchio all'articolo 478, accettate in parte dal Commissario Regio e proposta di un'aggiunta all'articolo 473 — Modificazione proposta dal Relatore — Approvazione dell'aggiunta all'articolo 473 — Reiezione dell'emendamento Tecchio — Approvazione dell'articolo 478 modificato — Presentazione di un progetto di legge — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 479, non accettato dal Commissario Regio, ritirato dal proponente — Approvazione dell'articolo e dei successivi 480, 481 e 482 — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 483, non accettato — Approvazione dell'articolo e dei successivi 484, modificato al § 1 e 3 dalla Commissione, 485, 486, 487, 488 e 489 — Emendamento della Commissione al § 1 dell'articolo 490, accettato in parte dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo modificato e dell'articolo 491 — Proposte dei Senatori Sineo e Pescatore all'articolo 492 — Dichiarazioni del Commissario Regio e proposta d'aggiunta — Approvazione dell'articolo emendato — Proposte dei Senatori Sineo e Tecchio all'articolo 493 — Dichiarazione del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo modificato e dei successivi 494 e 495 — Modificazione dell'articolo 496, proposte dalla Commissione, accettata dal Ministero — Emendamento Sineo, non accettato dal Commissario Regio — Approvazione degli articoli 496 e 497 — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 498, accettati in parte dal Commissario Regio — Approvazione per parti e per intero dell'articolo modificato.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e l'onorevole Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

#### Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizione.

N. 14. « Il Cardinale Patriarca di Venezia sottopone al Senato alcune considerazioni sopra il disposto dell'art. 11 del progetto di legge testè approvato dalla Camera elettiva intorno al reclutamento dell'esercito, facendo istanza perchè quell'articolo non venga dal Senato accolto. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Siccome questa mattina gli Uffici si sono riuniti e la maggior parte di essi, per quello che mi consta, hanno proceduto alla nomina dei membri della Commissione per esaminare il progetto di legge cui si riferisce la petizione, di cui fu testè comunicato un sunto al Senato, così farei domanda che questa petizione venisse immediatamente rimessa alla Commissione che esaminerà questo progetto di legge perchè la tenga in quella considerazione che sarà del caso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni circa

al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Chiesi, la sua proposta si intenderà ammessa.

In una delle precedenti tornate del Senato sono stati verificati i titoli di alcuni nuovi Senatori e riconosciuti validi quelli del Senatore Barbiano di Belgioioso conte Carlo. Trovandosi egli nelle sale del Senato, prego gli onorevoli Senatori Belgioioso e Beretta a volerlo introdurre nell'Aula.

(Il nuovo Senatore conte Barbiano di Belgioioso è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore conte Carlo Barbiano di Belgioioso del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già stato votato dall'altro ramo del Parlamento, sulla tassa di entrata nei musei, monumenti e luoghi di scavi di antichità (V. *Atti del Senato* N. 29).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del Codice penale. Il Senato ricorda che siamo rimasti all'articolo 443, dal quale cominceremo oggi la discussione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Senato ricorda che l'articolo 380 il quale contempla gli omicidi e le lesioni scusabili è stato emendato con l'aggiunta al paragrafo primo delle parole: *e si applica la relegazione: si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.*

In questo emendamento è occorsa una inesattezza ossia un'omissione a cui si può riparare con un'altra breve aggiunta. Siccome il paragrafo primo non contempla soltanto gli omicidi ma anche le lesioni personali di qualunque natura, la maggior parte delle quali sono punite con la semplice detenzione che può anche essere di pochi mesi, il dire in quest'articolo indistintamente che si applica la relegazione o la detenzione maggiore di un anno, condurrebbe all'assurda conseguenza che le lesioni personali scusabili sarebbero il più delle volte punite con pena maggiore di quella che toccherebbe al colpevole, se non potesse invocare a sua difesa alcuna ragione di scusa. Per togliere questa inesattezza propongo di aggiungere altre tre parole, di dire cioè: *Per gli omicidi si applica la relegazione e si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.*

PRESIDENTE. Consente la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Sì, la Commissione consente.

PRESIDENTE. Il § 1 di quest'articolo 380 fu votato in questi termini:

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, del paragrafo 1 dell'art. 378, sono diminuite da uno a cinque gradi. Ora, dopo queste parole *da uno a cinque gradi*, si propone di aggiungere un punto e quindi le parole: *Per gli omicidi si applica la relega-*

*zione, e si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.*

Rileggo quindi l'articolo con la proposta aggiunta.

Art. 380.

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili nei casi preveduti dai numeri primo e terzo del paragrafo 1 dell'articolo 378 e dall'art. 379 sono diminuite da uno a cinque gradi. Per gli omicidi si applica la relegazione, e si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.

» § 2. Quando si tratti di parricidio la diminuzione non può eccedere due gradi.

» § 3. Nei casi preveduti nei numeri 2 e 4 del paragrafo primo dell'articolo 378 si applica la pena della detenzione maggiore di tre mesi.

» § 4. Nell'applicazione della pena non può essere ammessa per lo stesso reato più d'una scusa.

» § 5. La disposizione del paragrafo precedente si applica alla scusante di che all'articolo 63 quando questa sia fondata sulla causa stessa di altre scusanti ammesse in favore dell'imputato. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora riprendiamo la continuazione della discussione interrotta all'articolo 443.

Art. 443.

« § 1. Il colpevole di usurpazione è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a due mila lire.

» § 2. Se il reato è stato commesso con violenze o minacce contro le persone o da più persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone ancorchè non armate, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di mille lire ed estendibile a quattromila, oltre le pene per gli omicidi e le lesioni personali secondo le norme stabilite pel concorso di più reati e di più pene. »

A quest'articolo non si fa altra osservazione salvochè l'onorevole Pescatore propone di sopprimere le tre ultime righe del § 2, dicendo invece:

« Se sono intervenuti omicidi o lesioni per-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

sonali, si applica il massimo della pena stabilita pel reato più grave. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta questo emendamento, perchè non vede ragione di derogare dalle norme generali sul concorso dei reati.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo è perfettamente d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta Pescatore.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti il testo Ministeriale dell'articolo 443.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

#### Art. 444.

« Con le pene stabilite nel precedente articolo è punito chiunque turba con violenza il pacifico possesso dell'altrui proprietà immobile quando il fatto non costituisca il reato preveduto dall'articolo 200. »

L'onorevole Senatore Pescatore proporrebbe la soppressione di quest'articolo, ma siccome le soppressioni non si votano, così pongo ai voti l'articolo, secondo il testo ministeriale.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

#### CAPO VI.

##### *Dell'abuso di confidenza.*

#### Art. 445.

« § 1. È colpevole di abuso di confidenza, chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato. »

» § 2. Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro ordinato dal giudice, e lasciate in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui affidate. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A quest'articolo

proporrei la soppressione di un paragrafo e l'aggiunta di un paragrafo all'articolo 203.

Il paragrafo 2 di quest'articolo 445 dice:

« Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro ordinato dal giudice e lasciate in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui affidate. »

Qui siamo nel titolo dei reati contro la proprietà; ma il debitore pignorato non è privato della proprietà delle cose pignorate; infatti è qualificato debitore proprietario: la proprietà è solo messa sotto le mani della giustizia per l'interesse dei creditori. Quindi non è questo il luogo dove possa aver posto questa disposizione; essa deve essere portata appunto come seconda parte dell'articolo 203 dove si tratta della violazione dei sigilli e delle sottrazioni dai luoghi di pubblico deposito, essendo pareggiato al pubblico depositario anche il custode di cose pignorate. Qui si è trattato il debitore proprietario come se fosse un ladro o almeno come se fosse colpevole di un reato affine al reato di furto, quale sarebbe appunto l'abuso di confidenza; e questo non è né esatto né conveniente.

C'è poi un'altra considerazione che credo necessario esporre al Senato. Si può dare il fatto di un debitore proprietario il quale non essendo custode delle cose pignorate le sottragga.

Questo ancora non sarebbe il reato di abuso di confidenza, ma un reato il quale deve essere pure preveduto.

Mettendo tutte queste cose nell'articolo 203 mi pare che si armonizzerebbero meglio le disposizioni del Codice, e si avrebbe il vantaggio di una maggiore chiarezza e di una maggiore esattezza.

PRESIDENTE. La prego a formulare per iscritto la sua proposta.

Interrogo intanto il signor Commissario Regio se aderisce alla proposta del Relatore della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Credo giuste le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore; però non mi sembra conveniente di prendere immediatamente una deliberazione in proposito, imperocchè non si tratta soltanto di trasportare altrove il paragrafo 2., ma di redigerlo in termini diversi e più ampi, sicchè comprenda anche il caso in cui il proprietario delle cose pignorate o sequestrate non sia stato nominato egli stesso custode, ma l'ufficiale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

precedente le abbia affidate alla custodia di un terzo. In tutti i casi vi sarebbe un reato contro l'amministrazione pubblica e non già un semplice abuso di confidenza. Per evitare quindi le inesattezze che accompagnano quasi sempre una redazione improvvisa in questa delicata materia, propongo di sospendere la votazione sul paragrafo 2. di quest'articolo e di rinviarlo alla Commissione acciocchè formoli un altro articolo da inserirsi nel titolo 5. dopo l'art. 203.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 dell'art. 445 per metterlo ai voti.

## Art. 445.

« § 1. È colpevole di abuso di confidenza, chiunque si approprii, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato. »

Chi approva questo paragrafo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il § 2 essendo sospeso, si passa all'articolo 446.

## Art. 446.

« § 1. Il colpevole di abuso di confidenza è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a cinquecento lire.

» § 2. Se il valore della cosa supera lire mille, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a mille lire.

» § 3. Se il valore della cosa non supera lire cinquanta, è punito con la prigionia fino a tre mesi. »

(Approvato.)

## Art. 447.

« § 1. Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito, a querela di parte, colui che abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di riconsegnarlo o di farne un uso determinato, vi ha scritto o fatto scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato.

» § 2. Se il foglio firmato non era stato af-

fidato al colpevole, si applicano le disposizioni relative al reato di falso. »

(Approvato.)

## Art. 448.

« § 1. L'abuso di confidenza è punito con la prigionia maggiore di tre anni e con multa fino a duemila lire, e si procede d'ufficio, quando è commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio:

1. da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;

2. da chi fa il commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;

3. da chi esercita una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati, operai od allievi operai dipendenti dai medesimi;

4. dai depositari di deposito necessario;

5. da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio, che non hanno la qualità di pubblici ufficiali, quando il fatto non costituisca peculato secondo l'articolo 175;

6. da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

7. da domestici, operai e servi di campagna, quando il fatto non costituisca furto qualificato per la persona.

» § 2. La prigionia non può essere applicata nel minimo, e la multa è aumentata di un grado, se il valore della cosa supera lire mille. »

A quest'articolo non si fa altra osservazione salvo che, al N. 7 del § 1, la Commissione propone che sieno cancellate le seguenti parole: *da domestici, operai e servi di campagna.*

Domando al signor Ministro se accetta questa proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Accetto perchè la soppressione di queste parole è una conseguenza della soppressione delle ultime quattro linee dell'art. 422.

PRESIDENTE. Metto ai voti dunque l'articolo colla soppressione delle parole proposte dalla Commissione.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 449.

« § 1. Se nei reati di abuso di confidenza il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

danno non supera lire cinquanta, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi.

» § 2. La quantità del danno è determinata con la norma stabilita nel paragrafo 2 dell'articolo 421.

» § 3. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della misura della pena si applicano le disposizioni degli articoli 432 e 433.»

A quest'articolo, l'onorevole Senatore Tecchio al § 1 dove si dice: le pene stabilite nei precedenti articoli sono punite, ecc. vuole che si dica nel precedente articolo.

Domando alla Commissione se accetta questa variante.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Nell'art. 446 § 3 è realmente detto quello che si dice in quest'art. 449 che cioè, se il danno è inferiore a lire 50 è punito colla prigionia fino a tre mesi, e questa è già una diminuzione stabilita dalla legge. Ora come mai per la stessa circostanza della tenuità del danno si potrebbe stabilirne una seconda in quest'articolo?

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo con questa variante. Invece di dire: *nei precedenti articoli*, si dica: *nel precedente articolo*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non credo conveniente di accettare la surrogazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio a quest'articolo 449.

In quest'articolo si contemplano circostanze che possono ricevere egualmente applicazione nei casi degli articoli 447 e 448; quindi credo più esatta la locuzione usata nel progetto ministeriale che è stata accettata dalla Commissione, nè saprei davvero per le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Tecchio, consentire alla restrizione da lui proposta.

Sentirò tuttavia che cosa sia per osservare la Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È la stessa causa. Se il danno non supera le lire 50, dice l'arti-

colo 446, è punito colla prigionia fino a tre mesi; e qui poi per la stessa circostanza si dice: *Se il danno è inferiore a lire 50* e si stabilisce ancora una diminuzione di pena.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non mi pare conveniente adottare l'emendamento di cui si tratta, perchè se si sostituiscono alle parole: *nei precedenti articoli*, le parole: *nel precedente articolo*, non si potrebbe più fare, a rigore di termini, la diminuzione di pena quando si trattasse del reato previsto dall'art. 447. Né può dirsi che per questo provveda il § 3 dell'art. 446, imperocchè ivi si parla del valore della cosa affidata o consegnata, laddove nella figura di reato contemplata nell'art. 447 non si affidò cosa di sorta, ma si recò un danno col creare un'obbligazione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io avrei inclinato anche a lasciare quella locuzione perchè non ci fosse due volte la diminuzione di pena per la stessa causa. Ma io non mi azzardava a proporre la soppressione di una parte di un articolo che è già stato approvato.

Del resto se l'onorevole Guardasigilli crede che si possa ritornare sull'articolo 446 io non faccio opposizione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo vorrebbe mantenere la dizione *nei precedenti articoli*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Chi approva l'articolo del testo ministeriale, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 450.

« È colpevole di truffa chiunque, adoperando artifici, raggiri od altri inganni atti a sorprendere l'altrui buona fede, induce qualcuno in errore, e procura così a sé o ad altri un giusto profitto con altrui danno. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Alle parole: *atti a sorprendere*, sostituire queste altre: *per sorprendere od abusare*.

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano quest'emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio nella parte in cui si propone di aggiungere la parola: *abusare*; non lo accetta in quanto si suggerisce la soppressione della parola: *atti*, ritenendo che sia assolutamente necessaria.

Elemento essenziale della truffa è che gli artifizii ed i raggiri abbiano attitudine, siano cioè idonei ad ingannare la buona fede di una persona anche mediocrementemente avveduta. Se tali non sono, se taluno per eccessiva ed inconsulta dabbenaggine presta piena fede a qualunque ciancia di chi vuol carpirgli il denaro, se il mezzo usato a tal fine era di tal natura da non potere ingannare chi fosse per poco capace di amministrare il fatto proprio, non può dirsi che vi sia stata una vera truffa.

La detta parola è poi tanto più necessaria, inquantochè se si trattasse di reato non consumato, la legge non porgerebbe più alcun criterio per giudicare se vi sia stato almeno il tentativo.

Quando si è tentato, ma non si è riuscito a carpire, per conoscere se vi sia stata truffa tentata, occorre d'esaminare se gli artifizii usati fossero atti ad ingannare, e se non sia appunto per la loro inettitudine che non si è raggiunto l'intento, nel qual caso non vi sarebbe reato. Opino impertanto che la parola: *atti*, la quale si trova anche nel Codice ora vigente, debba essere mantenuta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domanderei all'onorevole Commissario Regio se non crede che sia sufficiente la parola *abusare* senza il *sorprendere*.

PRESIDENTE. Secondo la Commissione l'articolo sarebbe modificato così:

« È colpevole di truffa chiunque adoperando artifizii, raggiri od altri inganni atti ad abusare dell'altrui buona fede, induce qualcuno in errore e procura così a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. »

Accetta il Governo questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva, abbia la bontà di alzarsi. (Approvato.)

Art. 451.

« § 1. Il colpevole di truffa è punito, a quella di parte, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre e con multa fino a due mila lire.

» § 2. La prigionia è maggiore di tre anni, e la multa maggiore di mille ed estendibile a tre mila lire, e si procede d'ufficio:

1. se il danno recato con la truffa eccede lire due mila;

2. se la truffa è commessa da avvocati, procuratori ed amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

3. se la truffa è commessa a danno di una amministrazione pubblica, o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

4. se la truffa è commessa con abuso, contraffazione o simulazione di bolli o sigilli di un'autorità estera, o di marchi o contrassegni di negozi o case di commercio esistenti o fittizie, per ingannare taluno sulla provenienza, natura o qualità di una merce; o trasportando sopra materie o merci diverse, marchi e bolli genuini della pubblica amministrazione, applicati legittimamente ad altre materie o merci;

5. se la truffa è commessa per far esonerare o surrogare taluno nel servizio militare. »

A quest'articolo non vi è che una modificazione della Commissione al § 2. Per essa si direbbe: « la multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire » invece di *tre mila lire*.

Metto ai voti l'articolo per paragrafi.

Do lettura del § 1.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do ora lettura del § 2 modificato dalla Commissione.

« § 2. La prigionia è maggiore di tre anni, e la multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire, e si procede d'ufficio, ecc. »  
*come nel testo ministeriale.*

Accetta il Governo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

Chi approva questo secondo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 452.

« È colpevole di truffa, ed è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente anche colui che, col fine di procurarsi un guadagno illegittimo, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, qualora però il fatto non costituisca il reato preveduto nell'art. 464. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 453.

« § 1. È punito con le pene stabilite nel paragrafo 1 dell'art. 451, chiunque abusando in proprio, od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di taluno, che egli sa essere minore, interdetto od inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento atto a produrre in danno di lui un'obbligazione o liberazione, od altro effetto di diritto.

» § 2. Se il danno supera lire duemila, il colpevole è punito con le pene stabilite nel paragrafo 2 del detto art. 451. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 454.

« È punito come colpevole di truffa con le pene stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 451 chiunque, per mestiere ed a fine di lucro, col rappresentare fatti falsi o dare notizie insussistenti, induce nazionali ad emigrare. »

Quest'articolo è modificato dal signor Ministro Guardasigilli in questi termini:

Art. 454.

« È reputato colpevole di truffa e punito colle pene stabilite nel § 2 dell'articolo 451 chiunque per mestiere ed a fine di lucro induce italiani ad emigrare, ingannandoli col rappresentare fatti falsi o col dar notizie insussistenti. »

Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI *Relatore*. Accetta.

Chi approva l'art. 454, modificato dal signor Ministro, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 455.

« § 1. Se nei reati di truffa preveduti nel presente capo il danno non supera lire cinquanta, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi.

» § 2. La quantità del danno è determinata con la norma indicata nel paragrafo 2 dell'articolo 421.

» § 3. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della misura della pena si applicano le disposizioni degli articoli 432 e 433.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

CAPO VI.

*Dell'appropriazione indebita.*

Art. 456.

« È colpevole di appropriazione indebita:

1. chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria scientemente senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2. chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente la parte dovuta al proprietario del fondo;

3. chiunque si appropria dolosamente cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito. »

Comincio dal mettere ai voti il N. 1 di quest'articolo:

Art. 456.

« È colpevole di appropriazione indebita:

1. Chiunque trovate cose da altri smarrite, se le appropria scientemente senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate. »

Chi approva questo numero primo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente la parte dovuta al proprietario del fondo. »

A questo numero l'onorevole Tecchio laddove è detto *la parte* vorrebbe sostituire queste parole: *in tutto o in parte la quota.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questa proposta.



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

PRESIDENTE. E la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione a dir vero non ne vedrebbe l'utilità.Senatore EULA, *Commissario Regio*. Parmi che la locuzione proposta dall'onorevole Tecchio sia più esatta. Quando si dice: *la parte dovuta al proprietario*, non si accenna che al caso in cui lo scopritore del tesoro siasi appropriata tutta intiera la porzione che non gli spetta; laddove l'onorevole Tecchio vuol contemplare anche il caso in cui sia seguita l'appropriazione di una sola porzione della quota dovuta al detto proprietario. Credo quindi che si possa accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il N. 2 con questa modificazione proposta dall'onorevole Tecchio.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 3. Chiunque si appropria dolosamente cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 457.

« § 1. Il colpevole d'appropriazione indebita è punito, a querela di parte con la prigionia fino ad un anno e con multa fino a cinquecento lire.

» § 2. Se il danno non supera lire cinquanta la pena stabilita nel precedente paragrafo è diminuita di uno a due gradi.

» § 3. La quantità del danno è determinata con la norma stabilita nel paragrafo 2 dell'articolo 421.

» § 4. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della misura della pena si applicano le disposizioni degli articoli 432 e 433. »

(Approvato.)

CAPO VII.

*Della ricettazione.*

Art. 458.

« § 1. Chiunque scientemente e fuori dei casi che costituiscono complicità, acquista a titolo oneroso o gratuito, riceve o nasconde, danaro o cose provenienti da un reato, ancorchè ne ignori la specie e le circostanze, o si

intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è colpevole di ricettazione, ed è punito:

1. Con la prigionia maggiore di tre anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte o con la reclusione;

2. Negli altri casi, con la prigionia fino a due anni, purchè non superi la metà della pena stabilita dalla legge per l'autore del reato da cui le cose provengono.

» § 2. Per determinare le pene dei ricettatori con la norma del paragrafo precedente non si tiene conto delle circostanze personali, per le quali si toglie, si aggrava o si diminuisce la pena agli autori o complici del reato da cui provengono le cose ricettate. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io proporrei che si riempisse una lacuna che è cosa di poco momento; ma che mi pare lasci imperfetta la disposizione dell'articolo.

Al numero uno è detto: « Colla prigionia maggiore di tre anni se le cose provenivano da un reato punibile con la morte o con la reclusione. »

Bisognerebbe aggiungere fra la *morte* e la *reclusione* la pena dell'*ergastolo*; altrimenti la ricettazione di cosa proveniente da un furto per esempio, con omicidio volontario non sarebbe preveduta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 con quest'aggiunta.

§ 1. Chiunque scientemente e fuori dei casi che costituiscono complicità, acquista a titolo oneroso o gratuito, riceve o nasconde danaro, o cose provenienti da un reato, ancorchè ne ignori la specie e le circostanze, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è colpevole di ricettazione, ed è punito:

1. con la prigionia maggiore di tre anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione:

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura del paragrafo secondo o lo metto ai voti.

(Vedi sopra)

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Ora metto ai voti l'intero articolo 458.  
(Approvato.)

Art. 459.

« Se il colpevole è ricettatore abituale, o persona che s'intromette abitualmente nella ricettazione, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate da uno a due gradi e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza della polizia. »

(Approvato.)

CAPO VIII.

*Dell'incendio, dell'inondazione  
e della sommersione.*

Art. 460.

« § 1. È colpevole d'incendio ed è punito con la reclusione da undici a sedici anni, chiunque volontariamente ha appiccato il fuoco ad un edificio altrui abitato o destinato all'abitazione, o all'esercizio di un culto, od a pubbliche riunioni mentre queste hanno luogo; ad uffici pubblici, archivi di pubbliche amministrazioni, biblioteche e pubbliche collezioni di oggetti di scienze, lettere od arti; a stabilimenti di beneficenza: a stazioni di ferrovie, cantieri od arsenali; ad officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive; ovvero alle rispettive dipendenze.

» § 2. Con la stessa pena è punito il colpevole d'incendio di navi da guerra o da trasporti militari anche quando non contengano persone; ovvero di altre navi, chiatte, molini, bagni ed altri edifici e stabilimenti natanti, o veicoli di ferrovie quando contengano cose della specie indicata nel paragrafo 1, o persone.

» § 3. Per gli effetti del paragrafo 1, sono edifici abitati o destinati all'abitazione e rispettive dipendenze, quelli indicati nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 424. »

A quest'articolo non c'è altra osservazione, salvo che l'onorevole Pescatore, al primo paragrafo, ove si dice: *è colpevole d'incendio ed è punito con la reclusione da undici a sedici anni*, propone si dica: *è punito con la reclusione da otto a sedici anni*.

Interrogo il signor Relatore e il signor Ministro se accettano questa variante.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io credo che non sia accettabile; e la ragione per cui non è

accettabile è che l'onorevole Pescatore si fonda sul bisogno di riformare più presto l'art. 461, che l'art. 460; e sull'art. 461 ci potrebbe esser luogo a fare una riforma, ma una riforma che non porterebbe di conseguenza necessaria quella dell'articolo precedente.

Egli vorrebbe che nell'art. 461 la pena, invece di essere da otto a dieci anni, fosse da cinque a sette. Io credo che vi sieno dei casi in cui la pena dell'art. 461 riesce veramente troppo grave. Così, per esempio, quando si tratta dell'incendio di capanne, di luoghi rustici di campagna, per i quali non vale la pena di condannare con tanto rigore. Ma per riparare a questo basterebbe il far discendere la pena fino a cinque anni, lasciando però il *maximum*, com'è fissato, a dieci, perchè se vi sono figure di reati lievi, vi sono anche casi gravi, come sono quelli d'incendi di officine industriali, come gl'incendi di ammassi di raccolto di prodotti del suolo, che possono meritare la guarentigia di una pena anche estendibile fino a dieci anni di reclusione.

Quindi mi riservo di accettare la riforma dell'articolo 461, ma intanto respingo quella del 460.

PRESIDENTE. Ed il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore.

Il reato di cui si tratta nell'articolo 460 è gravissimo, e non è conveniente lasciare al Giudice la facoltà di discendere alla pena di otto anni. D'altronde se si tratterà d'incendio di poca importanza, se il danno prodotto sarà stato lieve, vi provvede l'articolo 462 il quale autorizza la diminuzione della pena da uno a due gradi, quando il danno derivato o che poteva derivare, non ecceda le lire cinquecento, ed anche di tre gradi verificandosi il caso previsto dal § 2.

Convengo invece nella proposta dell'onorevole Pescatore, relativa all'art. 461; questa contempla anche gl'incendi di ammassi di paglia, fieno od altri prodotti campestri staccati dal suolo e raccolti in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

Per verità, allorchè si tratta di questi oggetti, l'incendio d'ordinario non ha il carattere di molta gravità, ed il punirlo colla reclusione non minore di otto anni sarebbe in più casi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

ritenuto come un eccessivo rigore, il quale non di rado conduce all'impunità del colpevole. Sono perciò d'avviso che non si debba nell'articolo 461 stabilire alcun minimo, e si lasci quindi al giudice la facoltà di scendere a cinque anni di reclusione. Non taccio che anche quest'ultima pena sarebbe talvolta troppo grave in proporzione del reato; siccome però l'articolo 462 dà facoltà di diminuirlo ancora notevolmente nel caso in cui il danno sia tenue, così non occorre nell'art. 461 altra modificazione.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Pescatore non essendo accettato, s'intende abbandonato.

Metto quindi ai voti il primo paragrafo dell'art. 460.

## Art. 460.

« § 1. È colpevole d'incendio ed è punito con la reclusione da undici a sedici anni, chiunque volontariamente ha appiccato il fuoco ad un edificio altrui abitato o destinato all'abitazione, o all'esercizio di un culto, od a pubbliche riunioni mentre queste hanno luogo; ad uffici pubblici, archivi di pubbliche amministrazioni, biblioteche e pubbliche collezioni d'oggetti di scienze, lettere od arti; a stabilimenti di beneficenza; a stazioni di ferrovie, cantieri od arsenali; ad officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive; ovvero alle rispettive dipendenze. »

(Approvato.)

« § 2. Con la stessa pena è punito il colpevole di incendio di navi da guerra o da trasporti militari anche quando non contengano persone; ovvero di altre navi, chiatte, molini, bagni ed altri edifici e stabilimenti natanti, o veicoli di ferrovie quando contengano cose della specie indicata nel paragrafo 1, o persone. »

(Approvato.)

« § 3. Per gli effetti del paragrafo 1 sono edifici abitati o destinati all'abitazione e rispettive dipendenze, quelli indicati nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 424. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 460.

(Approvato.)

## Art. 461.

« E punito con la reclusione da otto a dieci anni il colpevole di incendio:

1. di edifici altrui non abitati né destinati all'abitazione, o destinati a pubbliche riunioni, ma fuori del tempo di esse;

2. di navi non menzionate nel precedente articolo, od in costruzione, di opifici industriali, di ponti di uso pubblico, o di depositi di merci;

3. di miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili;

4. di boschi, o selve, vigne, oliveti od altre piantate d'alberi o d'arbusti, o di altri prodotti campestri attaccati al suolo;

5. di ammassi di paglia, fieno od altri prodotti campestri staccati dal suolo, raccolti in qualunque stato diverso da quelli indicati nel precedente articolo. »

A quest'articolo, Ministero e Commissione propongono d'accordo una modificazione. In vece di dire: *è punito con la reclusione da otto a dieci anni, ecc.* si direbbe: *è punito con la reclusione estensibile a dieci anni il colpevole, ecc.*

Metto ai voti l'articolo modificandone il principio nei detti termini:

## Art. 461.

« E punito con la reclusione estensibile a dieci anni il colpevole di incendio:

1. di edifici altrui non abitati né destinati all'abitazione, o destinati a pubbliche riunioni, ma fuori del tempo di esse;

2. di navi non menzionate nel precedente articolo, od in costruzione, di opifici industriali, di ponti di uso pubblico, o di depositi di merci;

3. di miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili;

4. di boschi, o selve, vigne, oliveti od altre piantate d'alberi o d'arbusti, o di altri prodotti campestri attaccati al suolo;

5. di ammassi di paglia, fieno od altri prodotti campestri staccati dal suolo, raccolti in qualunque luogo diverso da quelli indicati nel precedente articolo. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 462.

§ 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a tre gradi, se il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

danno derivato, o che poteva derivare dall'incendio, non ecceda lire cinquecento.

§ 2. Se il colpevole mosso da pentimento, si è adoprato all'estinzione dell'incendio, ed ha per tal modo procurato che il danno riescisse inferiore a lire cento, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono diminuite da due a tre gradi. »

Al paragrafo primo di quest'articolo l'onorevole Senatore Pescatore vorrebbe aggiungere: *nè per le circostanze del fatto o nell'intenzione dell'agente creava pericolo alle persone.*

Interrogo la Commissione ed il signor Ministro se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Ministero non accetta.

Senatore BORSANI *Relatore.* E la Commissione neppure.

Metto dunque ai voti l'articolo del testo ministeriale.

Art. 462.

« § 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, se il danno derivato, o che poteva derivare dall'incendio, non eccede lire cinquecento. »

Chi approva questo primo paragrafo, sorga. (Approvato.)

Metto ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore, che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvata.)

« § 2. Se il colpevole, mosso da pentimento, si è adoprato all'estinzione dell'incendio, ed ha per tal modo procurato che il danno riescisse inferiore a lire cento, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono diminuite da due a tre gradi. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 462, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 463.

« § 1. Se l'incendio è stato appiccato in occasione di resistenza o violenza pubblica, di devastazione o di saccheggio, il colpevole è punito con la reclusione da diciassette a venti anni.

» § 2. Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito:

1. Con la pena dell'ergastolo, se l'incendio è stato appiccato con l'intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta;

2. Con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile.

» § 3. Se dall'incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona, od alcuna delle lesioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 372, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono aumentate di un grado. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio proporrebbe due modificazioni, cioè:

Nel N. 2. del § 2 alle parole: *era prevedibile*, sostituire le parole: *era facilmente prevedibile*.

Nel § 3 alle parole: *non prevedibile*, sostituire le parole: *non facilmente prevedibile*.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione non accetta quest'aggiunta perchè sarebbe un germe di quistioni che recherebbero imbarazzo nell'applicazione della pena.

L'onorevole Senatore Tecchio ha fatto questa proposta perchè ha trovato l'avverbio *facilmente* usato nel successivo articolo 464; avverbio però che non è stato usato nell'art. 467 sebbene contenga disposizioni correlative a quelle dell'articolo 463.

Tutto ciò per altro dimostra una cosa sola, che, cioè vi è una menda da correggere nell'articolo 464 ed io mi riservo di proporre che anche nell'articolo 464 sia soppresso il medesimo avverbio *facilmente*.

Io quindi propongo che si voti l'articolo come fu letto or ora.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Governo non accetta l'aggiunta dell'avverbio *facilmente*. O si poteva o non si poteva prevedere: ecco ciò che deve esaminare il giudice; l'aggiungere inoltre che la previsione, dovesse essere facile, parole queste assai elastiche, non può che far sorgere difficoltà e confondere la mente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

dei giurati. Per questa medesima ragione dichiaro fin d'ora d'accettare la soppressione che l'onorevole Relatore si è riservato di proporre, dello stesso avverbio nell'art. 464.

Propongo poi per debito d'esattezza che nel § 3 dell'art. 463 si richiami anche il N. 3 dell'art. 372 stato modificato dal Senato, e si dica quindi nei N. 1, 2 e 3 dell'art. 372.

PRESIDENTE. Metto prima ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Tecchio che consiste nell'aggiunta dell'avverbio *facilmente* alla parola *prevedibile*.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo il § 1. dell'art. 463.

« § 1. Se l'incendio è stato appiccato in occasione di resistenza o violenza pubblica, di devastazione o di saccheggio, il colpevole è punito con la reclusione da diciassette a venti anni. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito:

1. con la pena dell'ergastolo, se l'incendio è stato appiccato con l'intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta.

2. con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile. »

Chi approva questo paragrafo 2, voglia sorgere.

(Approvato.)

« § 3. Se dall'incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona, od alcuna delle lesioni indicate nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 372, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono aumentate di un grado. »

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 464.

« È colpevole d'incendio ed è punito secondo le norme e con le pene stabilite nel presente capo anche colui che appicca il fuoco ad edifici o cose di sua proprietà della specie indicata negli articoli 460 e 461, se con l'incendio

ha danneggiato od espòsto a pericolo di danno edifici o cose altrui della specie medesima, o persone, ed egli abbia potuto facilmente prevederlo. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ho chiesta la parola solamente per dire che coerentemente alla riserva che feci, propongo la soppressione dell'avverbio *facilmente*.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 464 colla soppressione della parola *facilmente*, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 465.

« § 1. Si considera incendio anche la esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti o materie infiammabili, adoperata nello scopo di distruggere gli edifici o le cose indicate negli articoli precedenti.

» § 2. Il reato d'incendio è consumato dal momento che il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole vuole incendiare, o ad altro oggetto contiguo da cui gli possa essere comunicato. »

L'onorevole Tecchio propone nel primo paragrafo la sostituzione alla parola *adoperata* di quella *prodotta*.

La Commissione poi propone la soppressione dell'intero paragrafo 1.

Domando al signor Ministro se accetta questa soppressione proposta dalla Commissione e la sostituzione della parola proposta dall'onorevole Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dichiaro prima di tutto che il Governo non accetta la sostituzione proposta dall'onorevole Tecchio della parola: *prodotta* alla parola: *adoperata* che si legge nel progetto, e che sembra a me più propria ed esatta; quando si dice che l'esplosione è stata adoperata, si accenna precisamente all'azione del colpevole in quanto ha collocato la mina nel luogo in cui si proponeva di recare il danno, e l'ha ivi fatta esplodere; laddove la parola: *prodotta* si riferisce al fatto materiale dell'esplosione cagionato dalla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

forza che si è sviluppata in seguito all'accensione della polvere.

Se non ch'è l'onorevole Commissione ha proposto la soppressione di questo 1° paragrafo, e nell'accurata e splendida sua relazione l'onorevole Senatore Borsani ne ha addotto la seguente ragione: Non è il caso e non è necessario di parificare all'incendio l'esplosione di mine o torpedini, un fatto cioè che ha un diverso carattere, perchè o dal medesimo sono avvenuti omicidii o lesioni personali, e si potranno contro il colpevole applicare le relative sanzioni penali che si leggono nel titolo dei reati contro le persone, ovvero l'esplosione ha cagionato solo danno alle proprietà, e si applicheranno le pene stabilite nel capo del danneggiamento.

Ammetto che qui non trattisi propriamente d'incendio, ed infatti nel paragrafo, che si propone di sopprimere, non è già detto che anche l'esplosione sia un incendio, ma che la si considera come tale, ed io credo che il Governo abbia avuto ragione di considerarla come incendio e di applicarvi le stesse pene, perchè identico ne è l'effetto, che è quello di rovinare e distruggere.

Il § 2 di questo medesimo articolo dispone che l'incendio si reputa consumato dal momento in cui il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole voleva incendiare. Ora io dimando che differenza vi sia in sostanza in ordine agli effetti tra il fatto di essersi appiccato il fuoco con un zolfanello ad una casa, e quello di averci fatto esplodere una mina? Se differenza vi ha, è che nel 2° caso il reato è assai più grave e terribile.

E se per far ritenere l'incendio consumato basta nel 1° caso che il fuoco si sia appreso alla casa medesima, quantunque siasi tosto spento, non dovremo dire che incendio vi sia pure stato quando si è esplosa una mina, una torpedine, od altra macchina il cui effetto non è solo quello di rovinare, ma anche di accendere, siccome appunto si è detto in questo paragrafo, il quale menziona in genere le materie infiammabili?

Per altra parte prego la Commissione ed il Senato di por mente alle gravi ed assolutamente inammissibili conseguenze che nascerrebbero dalla proposta soppressione.

Se si applicano le pene stabilite pei reati con-

tro le persone, che cosa avverrà? Avverrà che quando si fa esplodere una mina col disegno formato prima dell'azione di uccidere le persone che abitano nella casa, si dovrà applicare la pena dell'omicidio premeditato, cioè la morte. Quindi mentre si è in questo progetto tenuto fermo il sistema di restringere l'applicazione della pena estrema ai soli veri omicidi, cioè ai casi nei quali la morte della persona è stata l'effetto dell'azione diretta del colpevole, e mentre perciò nel caso in cui la morte avvenne per incendio, o per inondazione, ovvero per sommersione di navi, cagionati allo scopo di produrre la morte, si applica la pena dell'ergastolo, da cui non si potrebbe ascendere alla pena superiore neppure quando vi fosse stata la premeditazione, che in questa specie di reati vi è quasi sempre, pel solo reato di esplosione di mine si farebbe un'eccezione considerandolo come un vero omicidio.

Se non havvi, come parmi evidente, ragione di distinguere, si adotti per tutti i reati contemplati in questo capo un principio identico, e se si vuole che quando i medesimi hanno cagionato morte o ferite debbano applicarsi gli articoli relativi agli omicidi ed alle lesioni personali, si disponga altrettanto per l'incendio, per l'inondazione e la sommersione; se si crede invece che non si debbano confondere fatti di genere diverso, si mantenga anche il paragrafo relativo alle esplosioni.

Ma v'ha di più: si supponga che l'esplosione delle mine non abbia, per buona e rara ventura, cagionato che semplici lesioni personali punibili colla detenzione? Parrà egli al Senato sufficientemente punito in questo caso con una sì lieve pena l'autore di questo fatto sempre gravissimo per la commozione ed il turbamento che arreca, e pel pericolo che vi è inerente?

Peggio ancora: supponiamo che nessuna persona sia rimasta lesa, ed il danno si riduca alla distruzione della casa; ed anche in allora parrà alla Commissione sufficiente la pena della detenzione e della multa che è inflitta dall'articolo 471 pel reato di danneggiamento?

Io sono convinto che riflettendo a queste conseguenze la Commissione non vorrà insistere nella sua proposta, perchè tale non ha potuto essere il suo intendimento nel farla. E lo spero tanto più, in quanto ch'è una disposizione analoga a quella di cui si tratta, trovasi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

in tutti i Codici delle nazioni civili, e le varie altre Commissioni le quali ebbero l'incarico di esaminare i precedenti progetti di Codice penale, furono tutte concordi nell'ammetterla.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aveva soppresso questo paragrafo perchè non lo riteneva necessario, e credeva che le conseguenze penali che doveva produrre le avrebbe egualmente prodotte, ma appunto perchè la Commissione non aveva altra ragione per sopprimere questo paragrafo, ora non crede più d'insistere in tale soppressione.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Relatore e all'onor. Ministro se venne tenuto conto dello emendamento del Senatore Pescatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'emendamento dell'onorevole Pescatore, consiste in sostanza nel restringere l'applicazione del paragrafo primo che la Commissione vuole sopprimere, al caso in cui l'esplosione delle mine o di altre macchine siasi adoperata nello scopo d'incendiare, e nel disporre che quando il fuoco non si sia appreso contro la volontà dell'agente, il reato si debba considerare come tentato o mancato secondo le circostanze. Ora io osservo essere perfettamente inutile indagare qual sia stato lo scopo del reo, quando esso è abbastanza chiarito dal fatto; chi fa esplodere una mina in una casa vuole evidentemente cagionare gli effetti che queste macchine producono, cioè rovinare e distruggere la casa stessa, e siccome trattandosi di materie infiammabili ne è pure ordinaria conseguenza l'incendio, così vuole anche questo mezzo di distruzione.

Mi basta poi avvertire che, secondo questo emendamento, potrebbe avvenire l'intera distruzione della casa per la sola forza dell'esplosione, e tuttavia il reato non si ravviserebbe consumato, solo perchè il fuoco non si è appreso ai ruderi che rimanevano ancora in piedi, sicchè il colpevole non dovrebbe rispondere che di un semplice tentativo, per dimostrare come una siffatta proposta sia del tutto inammissibile.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni,

rileggo il primo paragrafo di quest'articolo, per metterlo ai voti.

« § 1. Si considera incendio anche l'esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti o materie infiammabili, adoperata nello scopo di distruggere gli edifici o le cose indicate negli articoli precedenti. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'emendamento proposto dal Senatore Pescatore, non essendo stato accettato nè dal Ministero nè dalla Commissione, s'intenderà abbandonato e non lo metto quindi ai voti.

« § 2. Il reato d'incendio è consumato dal momento che il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole vuole incendiare, o ad altro oggetto contiguo da cui gli possa essere comunicato. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 465, sorga.

(Approvato.)

#### Art. 466.

« § 1. È colpevole di incendio colposo chiunque per inavvertenza, imprudenza o negligenza od in istato di piena ubbriachezza non procurata nel fine di delinquere e non accidentale; o per imperizia della propria arte o professione; o per inosservanza di regolamenti o discipline, ha cagionato un incendio, ed è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire.

« § 2. Se dall'incendio è derivata la morte od una lesione personale di taluno, si applicano al colpevole anche le pene stabilite per l'omicidio o le lesioni personali colpose secondo le norme del concorso di più reati e di più pene. »

(Approvato.)

#### Art. 467.

« § 1. Chiunque volontariamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito:

1. con la pena dell'ergastolo, se il colpevole ha cagionato l'inondazione per produrre la morte di una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2. con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dall'inondazione è derivata la morte prevedibile di una persona;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

3. con la reclusione da undici a sedici anni, se dall'inondazione è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni personali indicate nel numero 1 dell'articolo 372;

4. con la reclusione da cinque a dieci anni in tutti gli altri casi.

» § 2. La pena stabilita nel numero 4 è diminuita di un grado, se il danno derivato o che poteva derivare dal reato non eccede lire cinquecento.

La Commissione propone di sopprimere il N. 1 del § 1 di quest'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione rinunzia alla soppressione di questo numero 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore fa la proposta al § 2 di aggiungere in fine le stesse parole con cui si chiude l'art. 462. cioè: *nè per le circostanze del fatto o nell'intenzione dell'agente creava pericolo alle persone.*

L'onorevole Senatore Tecchio propone si sostituiscano nel N. 1 del § 1 alle parole: *per produrre la morte di una persona*, queste altre: *nello scopo di uccidere una persona.*

E nei numeri 2 e 3 dello stesso paragrafo alla parola: *prevedibile* sostituirebbe le parole: *facilmente prevedibile.*

Interrogo la Commissione e l'onorevole signor Ministro se accettano queste varianti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione preferisce l'espressione del progetto, perchè la parola *uccidere* ha un significato più determinato e speciale, e rende chiaro il concetto dell'azione immediata del togliere ad altrui la vita. Invece nella ipotesi del nostro articolo, si produce la morte, ma non si uccide.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per le ragioni accennate dall'onorevole Relatore il Governo non accetta questo emendamento.

Giacchè ho la parola, dichiaro pure in questa occasione che non accetto l'altra parte dell'emendamento dell'onorevole Tecchio il quale vorrebbe aggiungere alla parola *prevedibile* l'avverbi: *facilmente*, sul che mi riferisco a quanto ho già osservato sopra analoga proposta fatta dallo stesso Senatore in ordine all'art. 463.

PRESIDENTE. E l'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non si oppone all'aggiunta proposta a

quest'articolo dell'onorevole Pescatore; egli vorrebbe che fosse esteso al reato d'inondazione ciò che è disposto in fine dell'art. 462, ove è detto che se il colpevole, mosso da pentimento si è adoprato all'estinzione dell'incendio, ed ha per tal modo procurato che il danno riescisse inferiore a lire cento, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono diminuite da due a tre gradi.

Sebbene per verità sia assai difficile, quando si è cagionata una inondazione, di impedirne i disastrosi effetti e restringerne i danni, ad ogni modo essendo pur sempre possibile, pare che vi sia anche in questo caso ragione di tener conto del pentimento del colpevole e degli sforzi da lui usati per diminuire il danno, quando siano stati efficaci.

Come nell'incendio, così anche nell'inondazione, se, chi l'ha cagionata, scorgendola assumere proporzioni maggiori di quelle che avea forse in animo di produrre, ed atterrito dall'enormità del suo misfatto, si darà immediatamente a tutt'opera per ripararvi, potrà giovare assai più che non varrebbero i più tardi soccorsi degli altri, sicchè anche il pubblico interesse richiede che, nell'applicazione della pena, si abbia riguardo al suo pronto ravvedimento.

Perciò aderisco a che si faccia all'art. 467 l'aggiunta del seguente inciso:

« La disposizione del § 2 dell'art. 462 si applica pure a quest'articolo. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. In questo senso la Commissione accetterebbe, ma mi pare che l'onorevole Senatore Pescatore volesse introdurre in quest'art. 467 l'aggiunta che avea proposta nell'art. 462.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore a quest'articolo vorrebbe aggiungere le parole: *nè per le circostanze del fatto o nell'intenzione dell'agente creava pericolo alle persone.*

È questo che l'onor. Senatore Pescatore vorrebbe aggiungere.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avendo l'onorevole Pescatore fatta la sua proposta in



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

questi termini: *Aggiungere infine le stesse parole come all'articolo 462*, senza dare maggiori spiegazioni, è per verità incerto a quali parole abbia inteso accennare, se cioè a quelle che si leggono nel paragrafo secondo del progetto, secondochè a me era sembrato, ovvero a quelle che egli avea proposto d'inserire nel detto articolo.

Duolmi ch'egli non si trovi oggi presente per dare le occorrenti spiegazioni; ma poichè trattasi di semplice aggiunta la quale si è sempre in tempo a fare, quando al Senato piacesse di adottarla, opinerei che si possa differire a deliberare sopra di essa, e passare intanto ai voti sull'articolo 467 com'è redatto nel progetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Mi pare che ciò sarebbe inutile. O l'aggiunta è informata al concetto espresso dall'onorevole Commissario Regio, e non vi è bisogno di sospensione; o non è tale, ed in questo caso non sarebbe nè dal Governo, nè dalla Commissione accettata. Mi pare quindi che sarebbe opportuno mettere addirittura ai voti l'articolo, coll'aggiunta accennata dall'onorevole Commissario Regio.

PRESIDENTE. Al N. 1 l'onorevole Senatore Tecchio propone che alle parole: *per produrre la morte di una persona*, si sostituiscano le parole: *nello scopo di uccidere una persona*.

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

L'onorevole Tecchio propone, al N. 2 dello stesso § 1, che alla parola *prevedibile*, siano sostituite le parole: *facilmente prevedibile*.

Chi approva quest'altra modificazione, abbia la bontà di alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il N. 1. secondo il testo ministeriale di cui ho già data lettura.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Rileggo il n. 2 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Il N. 3 sarebbe conforme al testo già letto, con quest'aggiunta: « La disposizione del § 2 dell'art. 462 si applica a questo reato. »

Chi approva il n. 3 con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

Metto ai voti l'intero articolo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 468.

« Con le pene e secondo le distinzioni stabilite nel precedente articolo è punito chiunque volontariamente cagiona la sommersione di navi o edifizii natanti di qualsiasi genere. »

Qui l'onorevole Pescatore propone l'aggiunta del seguente capoverso:

« Se la sommersione doveva necessariamente cagionare la morte di qualche persona, e se si verifica la condizione, di che nel N. 1, § 1 dell'art. 467, si applica la pena dell'omicidio volontario premeditato; se questa sola condizione non si verifica per essere la sommersione avvenuta per baratteria o per fine di lucro, il reato è punito colla reclusione per anni 20. »

Interrogo il Ministero e la Commissione se l'accettano.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non l'accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione neppure.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 468 come è nel testo ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 469.

« § 1. Chiunque deliberatamente accendendo fuochi sopra scogli, secche, o altri siti che dominano il mare; o distruggendo, rimuovendo, o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali; o adottando altri idonei artifizii fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la prigionia per cinque anni. »

» § 2. Se dal fatto preveduto nel precedente paragrafo è derivato un naufragio, il colpevole è punito con la reclusione fino a quindici anni; e se ne è derivata la morte di taluno, con la reclusione per venti anni. »

Anche a quest'articolo l'onorevole Pescatore proporrebbe di aggiungere questo capoverso al § 1.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

« Se alcuno dei fatti di che nel presente paragrafo si è adoperato col proposito di far sorgere il pericolo di naufragio è punito colla reclusione da otto a sedici anni, e colla reclusione per venti anni se ne è derivato un naufragio con la morte di persone. » E, adottando questo emendamento, in fine del § 1 converrebbe emendare così: « È punito con la prigione da tre a cinque anni. »

Interroga la Commissione ed il Commissario Regio se accettano quest'aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nemmeno il Governo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 469 sì e come è stato letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 470.

« Se i fatti preveduti negli articoli 467, 468 e 469 sono avvenuti per alcuna delle cause indicate nell'art. 466 si applicano le disposizioni e le pene ivi stabilite. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### CAPITOLO IX.

##### *Del danneggiamento.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per risparmiare tempo al Senato, dichiaro che il Governo accetta per l'articolo 471 il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque se non si fanno osservazioni, leggerò l'articolo 471 proposto dalla Commissione per metterlo ai voti.

#### Art. 471.

« § 1. Chiunque guasta, disperde, distrugge o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito a querela di parte:

1. con la detenzione fino a tre mesi, se il danno non eccede lire mille;

2. con la detenzione maggiore di tre mesi ed estendibile ad un anno, se il danno eccede lire mille, ma non lire cinquemila;

3. con la detenzione maggiore di un anno se il danno eccede lire cinquemila.

» § 2. In tutti i casi alla pena della detenzione è aggiunta una multa pari al danno, purchè non ecceda il massimo legale di questa pena. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 472.

« La pena restrittiva della libertà personale stabilita nel precedente articolo è aumentata di un grado, ed alla detenzione è sostituita la prigione, se il danneggiamento è commesso:

1. per vendetta contro testimoni, o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali, per causa delle loro funzioni attuali o cessate;

2. con violenze alle persone, che non costituiscono reato più grave, o con rottura, chiave falsa o scalamiento, nei termini dell'articolo 426;

3. sopra edifici o cose appartenenti allo Stato, alla provincia o al comune e destinate ad uso pubblico;

4. sopra edifici destinati all'esercizio di un culto, od ai cimiteri o dipendenze dei medesimi;

5. sopra monumenti pubblici, o case, o edifici spettanti a stabilimenti di beneficenza o di credito;

6. a cantieri od arsenali;

7. ad argini, dighe, od altre cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortunii;

8. a canali, chiaviche ed altre opere destinate all'irrigazione. »

A questo articolo la Commissione proporrebbe una modificazione al numero 1, aggiungendo dopo: *pubblici ufficiali*, le parole: *o giurati*.

Interrogo il signor Ministro se l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta la modificazione della Commissione e ne propone ad un tempo un'altra.

Coll'articolo 472 si dispone, che verificandosi le circostanze aggravanti ivi menzionate, la pena restrittiva della libertà personale stabilita nell'articolo precedente pel reato di danneg-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

giamento sia aumentata di un grado. L'onorevole Senatore Pescatore ha proposto che quest'aumento si possa estendere fino a tre gradi.

Non andrei tanto in là, ma credo che non si debba limitarlo invariabilmente ad un solo grado. Ed infatti, se si pon mente ai vari casi indicati nello stesso articolo, si scorge di leggieri che sono ben diversi fra loro per intrinseca gravità.

Al N. 1, per esempio, si contempla il danno recato per vendetta contro testimoni o periti per causa della testimonianza o perizia, ovvero contro pubblici ufficiali o giurati per causa delle loro funzioni; ora, a mio avviso, il reato commesso per questa causa è assai più grave e deve essere più severamente punito, che non quello accennato al N. 3, in cui la circostanza aggravante consiste soltanto nell'essersi danneggiato un edificio appartenente allo Stato, alla provincia od al Comune; quindi l'aumento di un grado che sarebbe sufficiente in quest'ultimo, non sarebbe forse nel primo.

Affinchè impertanto il Giudice possa tener più giusto conto della varia gravità delle singole circostanze ed applicare la pena nelle debite proporzioni, propongo di lasciargli maggiore latitudine, disponendo che la pena sia aumentata da uno a due gradi.

Senatore BORGAM, *Relatore*. La Commissione dichiara di accettare questa modificazione proposta dal Ministro Guardasigilli.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo modificato, per metterlo ai voti:

## Art. 472.

« La pena restrittiva della libertà personale stabilita nel precedente articolo è aumentata da uno a tre gradi, ed alla detenzione è sostituita la prigionia, se il danneggiamento è commesso:

1. Per vendetta contro testimoni o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali o giurati, per causa delle loro funzioni attuali o cessate;

2. Con violenze alle persone, che non costituiscono reato più grave, o con rottura, chiave falsa o scalamiento, nei termini dell'articolo 426;

3. Sopra edifici o cose appartenenti allo

Stato, alla provincia o al comune e destinate ad uso pubblico;

4. Sopra edifici destinati all'esercizio di un culto, od ai cimiteri o dipendenze dei medesimi;

5. Sopra monumenti pubblici, o case, o edifici spettanti a stabilimenti di beneficenza o di credito;

6. A cantieri od arsenali;

7. Ad argini, dighe, od altre cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortuni;

8. A canali, chiaviche ed altre opere destinate all'irrigazione.

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

## Art. 473.

« È colpevole di danneggiamento anche colui che arreca danno al fondo altrui introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, ed è punito con le pene e secondo le norme stabilite negli articoli 471 e 472. »

(Approvato.)

## Art. 474.

« Chiunque scientemente danneggia le macchine, gli apparecchi ed i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni. »

La Commissione propone di togliere da quest'articolo l'avverbio *scientemente*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto la proposta di togliere l'avverbio non solo in questo, ma eziandio nell'articolo successivo.

PRESIDENTE. L'articolo dunque sarebbe così redatto:

## Art. 474.

« Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi ed i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 475.

« Chiunque scientemente danneggia una strada

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito:

1. con la pena dell'ergastolo se il colpevole ha operato con l'intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2. con la pena della reclusione per venti anni se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte prevedibile di una persona;

3. con la reclusione da undici a sedici anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni indicate nel N. 1 dell'art. 372;

4. con la reclusione da cinque a dieci anni, se il colpevole ha cagionato qualsiasi altra lesione, od ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se dal fatto è derivato un grave pregiudizio agli interessi dello Stato;

5. con la prigionia maggiore di tre anni negli altri casi. »

A questo articolo, oltre la proposta della Commissione accettata dal Ministero di sopprimere l'avverbio *scientemente*, vi ha un emendamento dell'onor. Senatore Tecchio, il quale vorrebbe che nei numeri 2 e 3 alla parola *prevedibile* precedesse l'avverbio *facilmente*, che il Senato ha già rigettato riguardo ad altri articoli del Codice.

Poi vi è l'onor. Senatore Giovanola, il quale propone che al N. 4 si sopprimano le parole: *agli interessi dello Stato*, e si dica solo: *o se dal fatto è derivato un grave pregiudizio*.

Dunque rimanendo intesi sulla cancellazione della parola *scientemente*, interrogo il Ministero e la Commissione se accettano la cancellazione delle parole: *interessi dello Stato*, proposta dall'onor. Senatore Giovanola, e l'aggiunta della parola *facilmente* proposta dall'onor. Senatore Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Giovanola con cui si propone la soppressione delle parole: *agli interessi dello Stato*. Egli osserva poter facilmente accadere che taluno arrechi un grave danno al pubblico col di-

struggere un manufatto su di una linea ferroviaria e col cagionare una lunga interruzione dell'esercizio, senza che il patrimonio dello Stato ne soffra direttamente alcun pregiudizio, perchè la ferrovia ed il manufatto appartengono ad una impresa o società privata; ed essendovi anche in questo caso uguale ragione d'inflettere la pena indicata nel numero 4 di quest'articolo, suggerisce la ragione di togliere le dette parole che di troppo ne restringono l'applicazione.

A mia volta propongo un emendamento allo stesso numero. Ivi è detto che si applica la reclusione fino a dieci anni quando dal fatto è derivato un pregiudizio *grave*. Ognuno ben vede come questo aggettivo sia molto elastico e possa dar luogo in pratica a variabili interpretazioni. Quand'è che il danno incomincia ad essere grave, e quando è lieve? Non somministrando la legge alcuna norma precisa, tutto dipenderà dall'apprezzamento e dall'arbitrio dei giurati? Ciò non parmi conveniente, ed affinché in questa parte si mantenga nel Codice quella precisione che formerà uno dei precipui suoi pregi, propongo che sia indicata la cifra, raggiunta la quale il pregiudizio recato debba ritenersi grave.

Ed a questo riguardo parmi che si possa adottare quella che secondo l'art. 471 dà luogo all'applicazione della più severa fra le pene ivi indicate, la somma cioè di lire cinquemila.

Propongo impertanto che l'ultima parte di questo N. 4 sia formulata come segue: *o se dal fatto è derivato un pregiudizio che ecceda la somma indicata nel § 1, N. 3, dell'art. 471*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Al numero 5 vi è un altro emendamento dell'onorevole Tecchio il quale vorrebbe sostituire al testo ministeriale il seguente: *con la reclusione da tre a cinque anni negli altri casi*.

Domando alla Commissione e al signor Ministro se accettano questa sostituzione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Questo emendamento non può essere accettato, anzi non deve neppure essere posto ai voti, perchè già pregiudicato dalle deliberazioni prese dal Senato in ordine alla misura ed alla graduazione delle pene. L'art. 30 del progetto dispone che la pena della reclusione non può essere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

minore in durata degli anni cinque; non può quindi esser accolta una proposta che la farebbe discendere a tre anni.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io prego l'onorevole Commissario Regio di volermi dare qualche spiegazione sul numero uno, dell'articolo in discussione.

Mi pare che questo articolo, come è redatto, non si concili con i noti precedenti, in cui si è stabilita la pena di morte per l'omicidio premeditato.

Ora, mi pare che in quest'articolo è punito con la pena dell'ergastolo il colpevole che danneggia le strade ferrate coll'intenzione di uccidere, e quando taluno sia rimasto estinto; ma questo, a me sembra, sia precisamente il caso di omicidio premeditato, e forse anche dei più gravi, per le conseguenze che possono derivarne.

Non mi pare adunque che vi sia molta coerenza tra questa disposizione e l'altra più generale, in cui si dice di applicare la pena di morte per l'omicidio premeditato.

Forse io non avrò ben inteso il significato di quest'articolo. Ad ogni modo, prego l'onorevole Commissario Regio di darmi qualche schiarimento in proposito.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Menabrea ha avvertito che quest'articolo non sarebbe coerente ad altri anteriori nei quali si è inflitta la pena di morte allorchè il reato è stato commesso col disegno formato, prima dell'azione, di uccidere una persona. Mi è d'uopo dichiarare all'onorevole Senatore che ciò non è esatto; allorchè si parlò dell'incendio, della inondazione e della sommersione di navi, si è bensì contemplato il caso in cui questi reati siano stati commessi collo scopo di produrre la morte, ma si è sempre inflitta la pena dell'ergastolo senza distinguere se lo scopo fosse o non premeditato.

Quindi la disposizione contenuta nell'articolo 473 è perfettamente analoga a quanto si prescrive negli articoli ai quali accennò l'onorevole Senatore Menabrea.

Sono ben lungi dal contendere che qui si tratti di un reato gravissimo, ma nego che si possa legalmente qualificare quale un vero omicidio.

L'onorevole Relatore della Commissione esprimendo in questa stessa tornata il suo avviso su di un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, ha implicitamente indicato la vera differenza che esiste tra questi reati che cagionano la morte, e l'omicidio. Nell'art. 467 relativo all'inondazione è detto che si applica l'ergastolo, quando il colpevole ha commesso il reato per produrre la morte di una persona, e questa od altra sia rimasta estinta; l'onorevole Senatore Tecchio proponeva di dire in vece: *nello scopo di uccidere una persona*, ma l'onorevole Relatore avvertiva che la parola *uccidere* non si deve usare in tale caso. E questa sua osservazione era giustissima, perchè l'autore dell'inondazione che ha avuto un esito triste, non si può propriamente dire che abbia ucciso, non essendo la morte seguita per azione diretta del colpevole, ma si per effetto immediato del crimine da lui commesso, consistente nel fatto dell'inondazione.

Avvi reato di omicidio, quando il reo col ferro, collo sparo di un'arma da fuoco, col veleno o con altro mezzo diretto sulla persona di un altro uomo, gli toglie la vita coll'intenzione di ucciderlo. Quando invece egli aveva bensì il perverso disegno di produrre la morte, ma anzichè attentare in modo diretto alla di lui persona, è ricorso ad un altro reato il quale poteva, in dipendenza di circostanze del tutto accidentali, avere o non per effetto di far perire una persona, in allora avrà senza dubbio commesso un crimine atrocissimo, ma si tratterà sempre di incendio, di esplosione di mine, di danneggiamento o d'altro reato, non mai di vero omicidio.

So pertanto si vuole che anche trattandosi dei reati previsti nei capitoli 8 e 9 di questo titolo, allorchè hanno prodotto la morte di una persona, e l'intenzione dell'agente era quella di conseguire un tale scopo, si debba applicare la pena capitale, occorre dirlo espressamente in tutti gli articoli relativi.

Se non lo si dice, il magistrato non applicherà mai che la pena dell'ergastolo, tuttochè il disegno fosse premeditato, perchè non vi potrà legalmente ravvisare i caratteri dell'omicidio. Poichè però ciò non si è fatto pei crimini sopraccennati e non si è voluto estendere l'applicazione della pena di morte oltre i quattro casi contemplati negli articoli 117 e 368,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

parmi che anche in quello su cui ora discutiamo, si debba seguire la stessa via, infliggendo senza distinzione la pena perpetua dell'ergastolo.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Permetta; domanderei la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola per una spiegazione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Desideravo dare una spiegazione all'onorevole Senatore Menabrea senza punto contraddire alle cose dette dall'onorevole signor Commissario Regio.

Non è esatto ciò che osservò l'onorevole Senatore Menabrea che quest'articolo contempli precisamente un omicidio premeditato. Quest'articolo contempla il fatto di un guasto alla ferrovia che produce la morte di un uomo; ma può avvenire benissimo, che il danneggiamento sia stato effettuato allo scopo di produrre la morte di una persona e con tutto ciò l'agente non l'abbia premeditata. Vediamolo con un esempio.

Taluno si trova per caso ad una stazione ferroviaria, e vede che sta per partire un suo nemico contro cui ha dei rancori antichi.

Preso da un impeto d'ira improvvisa, esce dallo scalo ferroviario, si porta a poca distanza e mette un impedimento sulla linea su cui sa che necessariamente deve passare quel convoglio, o vi apre un binario, cosicchè quando il convoglio passa succede un disastro e vi muore realmente la persona designata.

In questo caso è evidente che il colpevole avrebbe volontariamente prodotta la morte del suo nemico; ma non ci sarebbe la premeditazione.

Quindi l'articolo concepito come è, se punisce di ergastolo l'autore di un danno ferroviario che ha cagionato deliberatamente la morte di una persona, non si può dire che egli escluda l'applicazione della pena capitale per colui che l'avesse premeditata.

Questo articolo stabilisce la pena per il fatto normale, l'omicidio volontario. Che se poi vi si aggiungesse la premeditazione, non sarebbe da mettere in dubbio che il giudice applicherebbe la pena capitale al complice.

Queste poche osservazioni spero che basteranno per dissipare le apprensioni dell'onorevole Menabrea.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Io vorrei che la questione fosse bene chiarita dall'onorevole Commissario Regio.

L'onorevole Commissario Regio non considera come omicidio premeditato che quello che è perpetrato dall'individuo che ferisce direttamente la sua vittima con un'arma che desso maneggia di propria mano, come sarebbe un pugnale, uno schioppo. Io veramente non capirei quelle differenze che si mettono tra l'uccisione diretta e la indiretta quando vi è uguale premeditazione. In tutti due i casi vi ha una vittima, e che sia morta in un modo o nell'altro, è sempre morta per effetto di reato premeditato.

Prendo un caso pratico.

Tutti sanno che vi sono delle ferrovie che attraversano dei canali di navigazione, e sopra questi canali di navigazione vi sono dei ponti giranti i quali si aprono quando la nave deve passare, e si chiudono quando il convoglio sta per transitarvi.

Ora, può accadere, come è accaduto tante volte, che un individuo il quale vuol commettere un delitto essendo egli preposto alla custodia di quel tal ponte, nel momento in cui deve passare il convoglio, invece di chiudere il ponte, lo apre; per cui, per fare una vittima, non si limita a farla sulla persona che vuole uccidere, ma compromette la vita di tutte le persone che sono nel convoglio.

Ora vi domando, o Signori in questa circostanza, quantunque non vi sia stato un colpo di pugnale o di schioppo, l'individuo che ha perpetrato quel crimine ed ha fatto molte vittime per essere maggiormente sicuro di uccidere quella contro la quale egli vuole esercitare la sua vendetta, quell'individuo, dico, non è egli assai più colpevole che se avesse ucciso direttamente la persona a cui aveva in mira di produrre la morte?

Secondo l'interpretazione data dal signor Commissario Regio all'articolo 475 l'individuo il quale avrebbe commesso quell'orrendo delitto, che ho accennato ora, non sarebbe condannato all'ergastolo, mentre l'altro, meno colpevole, sarebbe condannato a morte.

Ora, quest'interpretazione non la potrei accettare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

È vero che la Commissione ha dato un'altra interpretazione a quest'articolo; ma credo necessario che si sappia bene qual sia l'intenzione del Governo e del Senato nell'interpretare quest'articolo.

Io pregherei di redigerlo in modo da togliere ogni dubbio a questo riguardo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ho domandato la parola, per insistere sulle osservazioni da me testè fatte.

L'ipotesi dell'onorevole Senatore Menabrea si può applicare tanto all'omicidio volontario quanto all'omicidio premeditato.

Se si tratta di omicidio premeditato, capisce bene l'onor. Senatore Menabrea che la pena ordinaria essendo la capitale, non vi si può fare aumento, perchè la pena non ne è suscettiva. Se invece si tratta di omicidio volontario, la pena ordinaria sarebbe il massimo della reclusione, vale a dire 20 anni, e poichè col nostro articolo vi si applica l'ergastolo, che è pena di molto superiore alla reclusione, perchè perpetua e sottoposta ad un regime assai più rigoroso e duro, vi è l'aggravamento o assai sensibile.

Ecco le spiegazioni che ho creduto di dover dare all'onorevole Menabrea e che spero basteranno a calmare le sue apprensioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osservazioni rileggerò l'art. 475 modificato per metterlo ai voti.

#### Art. 475.

« Chiunque danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa è punito:

1. Con la pena dell'ergastolo se il colpevole ha operato con l'intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2. Con la pena della reclusione per venti anni se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte prevedibile di una persona;

3. Con la reclusione da undici a sedici anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di

una persona od una delle lesioni indicate nel numero 1 dell'articolo 372;

4. Con la reclusione da cinque a dieci anni, se il colpevole ha cagionato qualsiasi altra lesione, od ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se dal fatto è derivato un pregiudizio che ecceda la somma indicata nel paragrafo 1, numero 3 dell'art. 471.

5. Con la prigionia maggiore di tre anni negli altri casi. »

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Mi scusi il Senato se insisto, ma veramente non sono persuaso delle risposte fattemi, tanto più che avendo interpellato in proposito alcuni degli onorevoli miei Colleghi li trovai del mio avviso; per cui se il Ministero e la Commissione non credono di potermi dare oggi una risposta adeguata al caso accennato, io crederei che sarebbe meglio di rimandare questo articolo alla Commissione, affinchè si possa con un'altra redazione prevedere il caso da me accennato, e che pur troppo è già accaduto più di una volta nella lamentevole storia dei disastri ferroviari.

Per cui io domando se in questi casi non si tratti di omicidio premeditato. Questa mi pare semplicemente l'interpretazione che il buon senso deve dare alla legge e perciò io crederei che la redazione di quest'articolo meriterebbe per lo meno di essere maggiormente chiarita.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Molto delicata e grave è sicuramente la difficoltà, che ha mossa l'onor. Senatore e mio egregio amico Generale Menabrea; ma egli non può non avvertire che il Senato, come è stato osservato, ha votato già altri due articoli, in cui sono scritte due disposizioni perfettamente corrispondenti a quella che ora si trova in discussione.

Così nell'articolo 463, parlandosi del reato d'incendio, al paragrafo 2 si legge:

« Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito colla pena dell'ergastolo, se l'incendio è stato appiccato con l'intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1875

Una disposizione consimile si trova nell'articolo 467 relativamente al reato d'inondazione o di sommersione. Ivi è disposto:

« Chiunque volontariamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito con la pena dell'ergastolo, se il colpevole ha cagionato l'inondazione per produrre la morte di una persona, e questa od altra sia rimasta estinta. »

Ora, nella figura del reato del danneggiamento si riproduce la stessa disposizione, perchè si tratta di un reato analogo, che può produrre precisamente le stesse conseguenze e nello stesso modo. L'onorevole Menabrea, che lasciò passare senza fare veruna osservazione questi due articoli, comprenderà benissimo, come la quistione si possa ora considerare tardiva e in qualche modo pregiudicata.

Non dirò tuttavia che sia irremissibilmente pregiudicata, perchè quando il Senato volesse aggiungere una disposizione nuova, la quale riguardasse quell'ipotesi, nei tre casi da me accennati, io crederei che sarebbe ancora in piena facoltà di farlo.

Non voglio nemmeno tacere, che lasciando i menzionati tre articoli così come sono scritti, i Magistrati non passerebbero dalla pena dell'ergastolo alla pena capitale, nemmeno quando il reato avvenisse in seguito a premeditazione, e quantunque la premeditazione si potesse chiaramente dimostrare.

È principio generale di diritto penale che non si ammette l'interpretazione estensiva. Questo principio sarebbe più severamente e religiosamente osservato, quando si trattasse di passare dalla pena dell'ergastolo alla pena capitale.

Vi ricorderete inoltre come nella prima parte del progetto sia scritta una disposizione, colla quale è vietato in modo assoluto il passaggio dalla pena dell'ergastolo alla pena di morte.

Quindi io non esito ad affermare che, quando questi articoli siano conservati nel modo in cui ora sono concepiti, i Magistrati non applicherebbero in alcun caso per i reati di cui ragioniamo la pena capitale.

Io credo però che abbiano non lieve valore le considerazioni che vi sono state esposte dall'onorevole Commissario Regio.

Havvi certo una grande differenza nel grado di perversità tra colui, il quale medita la distruzione della sua vittima e l'eseguisce direttamente con mezzi truci e sanguinosi, e colui, il

quale prepara soltanto una situazione di cose nella quale la sua vittima può incontrare la morte.

Io non negherò che le conseguenze di un incendio, di una inondazione o di un danneggiamento, quale è quello di che trattano gli articoli che ho accennato, siano in fatto molto più gravi ed estese che non sarebbero quelle della semplice uccisione premeditata di un individuo. Ma quando si tratta di applicare la pena di morte, non ci dobbiamo tanto preoccupare della vastità delle conseguenze che dal fatto criminoso possono derivare, quanto della malvagità, della perversità, della ferocia, della corruzione dell'individuo che commette il fatto.

Ora io non esito a dichiarare che ritengo come molto più malvagio, più feroce e più perverso colui che è capace di meditare nel silenzio, nel segreto l'uccisione di un individuo, di proseguire lentamente l'esecuzione del suo pravo disegno, e di condurlo poi crudelmente con azione diretta sulla vittima alla consumazione, che non colui, il quale, come si diceva, prepara bensì una tremenda catastrofe, come può esser quella di una inondazione, di un incendio ed anche di un danneggiamento ad una strada ferata. Poichè costui, che nel momento in cui meditava il misfatto intendeva, e dobbiamo supporre che ciò sia provato, far cadere nel pericolo di morte un suo nemico, nell'intervallo che passa tra il disegno suo e quello in cui la catastrofe scoppierà, può avere concepito un pensiero di pentimento o di rimorso, ed essero stato anche disposto ad impedirlo, quando gli fosse stato possibile: lo che voi non potrete mai immaginare quanto a colui, il quale premedita e direttamente eseguisce il suo feroce disegno con la uccisione immediata della sua vittima.

Se queste osservazioni non valgono a persuadere l'onorevole Senatore Menabrea, che si abbia a fare distinzione, quanto alla pena, tra l'omicidio premeditato e direttamente eseguito, e l'omicidio che per premeditazione avviene negli accidenti terribili di cui trattano gli articoli che esaminiamo, egli potrebbe presentare al Senato una proposta di applicazione della pena capitale a questi casi, quando sia provata la premeditazione; o il Ministero e la Commissione se ne occuperanno.

Io non saprei dare schiarimenti e spiegazioni



più franche e più larghe all'onorevole Senatore Menabrea per corrispondere al desiderio che egli ha manifestato.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Non vi ha dubbio che il signor Ministro con l'abituale sua chiarezza ed abilità ha risposto alle obiezioni che io ho fatte rispetto all'interpretazione dell'art. 475: ma però, quantunque egli mantenga l'articolo qual è, e mantenga la interpretazione che è stata data dal signor Commissario Regio, e dal signor Relatore della Commissione; tuttavia io veggio ch'egli non ricusa riconoscere di qualche importanza ciò che io ho accennato, specialmente nel caso da me preso per esempio, delle strade ferrate, caso nel quale la premeditazione è manifesta, e può produrre la morte non di un solo individuo, ma d'un gran numero di persone riunite in un convoglio; egli m'invita quindi a proporre un articolo da aggiungere agli altri a seconda delle mie idee, cioè che preveda i casi di premeditazione e sia applicabile, non soltanto all'art. 475, ma anche agli altri articoli relativi all'incendio, ed alle inondazioni.

Dal momento che l'onorevole Ministro crede che la quistione meriti qualche considerazione, invece di compilare l'articolo io medesimo che non sono giureconsulto, pregherei la Commissione, e l'onorevole Commissario Regio di volersi occupare di quest'argomento, la qual cosa possono fare senza difficoltà, poichè le disposizioni che ne risulterebbero, sarebbero indipendenti dagli articoli già votati.

Io spero che vorranno accettare questa mia preghiera e vedere nella loro sapienza se sia il caso di mantenere la legge qual è, o se convenga di definire, con nuovo articolo, che cosa si intenda per *premeditazione*, e se debbasi anche avervi riguardo nei casi da me accennati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho difficoltà di accondiscendere al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Menabrea, pregando la Commissione di volersi occupare della quistione che egli ha sollevata, e vedere quale soluzione meglio convenga di darle, cioè: se convenga di applicare la pena capitale anche

nei tre casi di morte avvenuta in seguito a premeditazione nell'incendio, nell'inondazione, e nel danneggiamento.

Ciò non impedisce però che noi proseguiamo nella discussione di quest'articolo e dei successivi; imperocchè, come io diceva, quest'articolo, come i precedenti già votati, staranno interi anche ammettendo un altro articolo il quale dichiara che in tutti questi casi (quando si seguisse l'ordine delle idee dell'onorevole Senatore Menabrea), verificandosi la premeditazione, sarà applicata la pena che si applica all'omicidio premeditato.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo e lo metto ai voti:

Art. 475.

« Chiunque danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti, od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito:

1. colla pena dell'ergastolo se il colpevole ha operato con l'intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;
2. con la pena della reclusione per vent'anni se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte prevedibile di una persona;
3. con la reclusione da undici a sedici anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni indicate nel numero 1 dell'art. 372;
4. con la reclusione da cinque a dieci anni, se il colpevole ha cagionato qualsiasi altra lesione, od ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se dal fatto è derivato un grave pregiudizio agli interessi dello Stato;
5. con la prigionia maggiore di tre anni negli altri casi. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 476.

« § 1. Chiunque lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili; ovvero ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

di un danno, è punito con la prigionia maggiore di tre anni.

» § 2. Se dai fatti menzionati nel paragrafo 1 è effettivamente derivato un danno si applicano le disposizioni e le pene stabilite nell'articolo precedente. »

Il § 1 di questo articolo è modificato dalla Commissione e dall'onorevole Senatore Tecchio. La Commissione lo modifica nelle ultime parole. Dove si legge: *è punito con la prigionia maggiore di tre anni*, vorrebbe che si dicesse: *maggior di un anno ed estendibile a tre*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo prega la Commissione di voler riflettere se non sia il caso di togliere le parole *ed è estendibile a tre*. Il reato previsto dall'art. 476, sebbene non abbia recato alcun danno materiale alle persone, tuttavia non cessa d'essere assai grave per la malvagia intenzione che rivela nel colpevole, e per la possibilità di funestissime conseguenze. Questo articolo contempla il caso « di colui che ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale, ha fatto sorgere il pericolo di un danno. »

Ora, attesa la gravità di questo pericolo, il Governo crede che il voler limitare la prigionia a tre anni sia eccessiva indulgenza; prego perciò la Commissione di aderire a che siano tolte le mentovate parole, e lasciare così al magistrato la facoltà di estendere, secondo le circostanze, la pena anche a cinque anni di prigionia.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Allora rimane il testo ministeriale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Scusi, eccellenza: Non già il testo ministeriale che è ancor più severo, perchè fissa il minimo maggiore di tre anni, ma rimane il testo della Commissione, tolte soltanto le parole: *ed è estendibile a tre*.

PRESIDENTE. Vi è pure l'emendamento del Senatore Tecchio il quale vorrebbe sostituire alle parole: *è punito con la prigionia maggiore di*

*un anno ed estendibile a tre*, le altre; *è punito colla reclusione da tre a cinque anni*.

Accettano la Commissione ed il Ministero questa variazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, perchè è dipendente dal suo sistema di voler fare discendere la reclusione fino a tre anni: sistema già contraddetto dal voto con cui il Senato ha approvata la scala penale.

Ma a parte questa considerazione, è evidente che il rigore della pena criminale sarebbe in questo caso eccessivo.

Qui non si tratta di un reato, ma di un fatto che costituisce un pericolo e nulla più, non ricorrendovi l'elemento del danno. Ed è solamente la gravità del pericolo che ha persuaso l'onorevole Guardasigilli a mettere questa contravvenzione (che si può dir tale assolutamente) nel capitolo dei delitti di danneggiamento.

Del resto, è facile poi il vedere che è una contravvenzione la quale può discendere a minime proporzioni, in quanto che la sanzione penale può anche colpire il monello che lancia una pietra nel convoglio con pericolo di produrre una contusione sulla persona di un passeggero o di fare uno sfregio nella vernice della vettura. E non è a queste azioni che conviene la durezza di una pena criminale.

Mi pare dunque che l'emendamento dell'onorevole Tecchio non si debba prendere in considerazione.

PRESIDENTE. L'emendamento del Senatore Tecchio non si può mettere ai voti perchè vi fu già messo altra volta, essendo conseguenza di un sistema che non è stato accolto dal Senato.

Pongo ai voti l'articolo come venne combinato fra Ministero e Commissione.

Art. 476.

« § 1. Chiunque lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili; ovvero ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver de-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

teriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo di un danno, è punito con la prigionia maggiore di un anno. »

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Se dai fatti menzionati nel paragrafo 1 è effettivamente derivato un danno, si applicano le disposizioni e le pene stabilite nell'articolo precedente. »

Chi approva questo secondo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 476, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 477.

« Se i fatti preveduti negli articoli 475 e 476, sono avvenuti per alcuna delle cause indicate nell'articolo 466, si applicano le disposizioni e le pene in esso stabilite; ma la pena è aumentata di un grado, se il colpevole era addetto al servizio delle strade ferrate o dei telegrafi danneggiati. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### 478.

§ 1. Se i danni preveduti nel presente capo sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, in occasione di pubblica violenza o di pubblica resistenza, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al reato sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate da uno a due gradi.

» § 2. In questi casi e in quelli preveduti negli articoli 472, 474, 475 e 476 si procede d'ufficio. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone la soppressione del § 2, e al § 1 la sostituzione delle parole: *di tre o più persone*, in luogo di quelle: *di dieci o più persone* che si leggono nel testo ministeriale.

Il Governo e la Commissione accettano queste modificazioni?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio in ordine al numero delle persone richiesto per far luogo al-

l'aumento di pena stabilito nell'articolo 478. So bastasse la riunione di tre persone, la legge in molti casi peccherebbe di eccessiva severità, giacchè non si riscontrerebbero nel fatto quei gravi caratteri che si vollero contemplare in un articolo il quale si occupa del saccheggio, della devastazione e della pubblica violenza o resistenza.

Credo invece che si possa ammettere l'emendamento dello stesso onorevole Senatore nella parte in cui propone di collocare la disgiuntiva o prima delle parole: *in occasione di pubblica violenza*; e credo parimenti che si possa accettare la di lui proposta di sopprimere il secondo paragrafo. Ivi è detto che nei casi preveduti da questo articolo e dagli articoli 472, 474, 475 e 476 si procede d'ufficio.

Questa disposizione può far nascere dubbi, perchè contraria al sistema tenuto in tutto il progetto.

Il Senato ha votato non pochi articoli in cui è detto che non si può procedere se non a querela di parte, ma non si è mai ritenuto necessario in alcun caso di dichiarare espressamente che si potesse procedere d'ufficio, a meno che si trattasse di fare un'eccezione alla regola precedentemente stabilita, secondo cui un determinato reato dovesse ritenersi di azione privata.

Il silenzio della legge basta ad indicare essere il reato d'azione pubblica. Ora, il dire in questo paragrafo che « nei casi ivi menzionati si procede d'ufficio » può far dubitare che i reati previsti in altri articoli del Codice, dove non si legge questa espressa dichiarazione, non possano essere puniti che a querela di parte, massime se siano di poca gravità.

È quindi mestieri togliere questa pericolosa aggiunta all'articolo 478, e mantenendoci fedeli al sistema finora seguito, indicare invece i reati pei quali non si può procedere che sull'istanza della parte lesa.

Disponendo questo paragrafo che si proceda d'ufficio nei casi previsti dagli articoli 472, 474, 475 e 476, sarebbero d'azione privata i reati indicati negli altri articoli 471 e 473. Per quanto riguarda il primo, ivi è già detto che il fatto è punito a querela di parte; dunque non occorre altro, essendo già inteso che non si può procedere d'ufficio. Rimane l'art. 473.

Quest'articolo contempla il caso che il danno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

recato al fondo altrui avvenga pel fatto d'esservi introdotti od abbandonati animali, e dispone che si applichino le pene stabilite dall'articolo 471, e che queste siano aumentate a termini del 472, se concorrano le circostanze aggravanti in quest'ultimo accennate. Ciò posto, se si ritiene che concorrendo le dette circostanze, il reato di danneggiamento debba essere d'azione pubblica, non si può stabilire per regola che il reato previsto dall'art. 473 sia sempre d'azione privata, ma è d'uopo distinguere: o sono applicabili le pene stabilite dall'art. 471, e non si procede che a querela di parte; o si applicano quelle indicate nel successivo, e si procede d'ufficio.

Egli è per questa considerazione che propongo di aggiungere all'art. 473 il seguente inciso: *Quando si applicano le pene dell'art. 471 non si procede che a querela di parte.* Rimarrà quindi fermo che in tutti gli altri casi, dove ciò non è detto, si procede d'ufficio, senza necessità di aggiungere la disposizione contenuta nel 2° paragrafo dell'art. 478, che dovrebbe essere soppresso.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Poichè l'onorevole Commissario Regio si accinge a scrivere il suo emendamento, lo prego di aggiungere un'altra modificazione. Dove dice (nel § 1 dell'art. 478): *in occasione di pubblica violenza, o di pubblica resistenza*, metterò invece: *in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità.* Così la locuzione di questo articolo sarà coerente alla rettificata denominazione dei reati.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scrivere la sua aggiunta e farmela tenere.

Comincerò dall'aggiunta proposta dal Regio Commissario all'articolo 473.

« Quando si applica la pena dell'art. 471 non si procede che a querela di parte. »

Chi accetta quest'aggiunta, si alzi.

(Approvata.)

Veniamo all'articolo 478.

Metto ai voti prima di tutto l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio; dove si dice: *o in riunione di dieci o più persone*, vorrebbe che si dicesse: *o in riunione di tre o più persone.*

Chi approva quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggerò dunque il paragrafo 1 del testo ministeriale.

Art. 478.

« § 1. Se i danni preveduti nel presente capo sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al reato sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate da uno a due gradi. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima delle parole *in occasione* bisogna mettere la disgiuntiva *o*.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo con questa variante, voglia sorgere.

(Approvato.)

Se non si fanno opposizioni il § 2 rimane soppresso.

### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome dell'onore mio collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per oggetto la proroga dei termini accordati con la legge 18 agosto 1870 alle Deputazioni provinciali di Sardegna per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai Comuni (V. *Atti del Senato*, N. 30).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto, il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si continua la discussione del Codice penale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Siamo alla

## PARTE SECONDA.

## Polizia punitiva

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE LORO PENE

## Disposizioni generali.

## Art. 479.

« Le contravvenzioni sono punite, ancorchè non si provi nel colpevole l'animo di violare la legge, salvo che sia dalla legge altrimenti disposto. »

L'onorevole Pescatore invece delle parole: *di violare la legge*, vorrebbe si dicesse: *di recare un danno, o di creare un pericolo*; il resto come nel testo ministeriale.

Hanno tenuto conto di questa modificazione il Governo e la Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questo emendamento dell'onorevole Pescatore. Egli vorrebbe sostituire alle parole: *di violare la legge*, le parole: *di recare un danno o di creare un pericolo*.

Osservo anzitutto che quando si delinque col l'animo di recare un danno, non si commette una semplice contravvenzione, ma si un crimine od un delitto. Nella contravvenzione non si suppone che l'agente abbia avuto intenzione di offendere i diritti altrui; il fatto, come mi occorre già altre volte di notare, che costituisce questo genere di reati, non è per la sua intrinseca natura un reato; diviene tale unicamente perchè la legge lo vieta affine di evitare i pericoli che esso crea, o di giovare all'interesse ed ai comodi dei cittadini.

Quindi non è esatto il dire che le contravvenzioni sono punite, ancorchè non si provi nel colpevole l'animo di recare un danno, giacchè questa locuzione indurrebbe a credere che quest'intenzione rea si ritenga come implicita, il che non è. Siccome poi non tutti gli articoli sulle contravvenzioni hanno per iscopo di evitare un pericolo, essendovene parecchi i quali contemplano fatti per nulla pericolosi nè all'ordine pubblico, nè alla morale, nè alla

sicurezza dei cittadini, qual è, a ragion di esempio, la contravvenzione relativa al porto illecito di decorazioni, così non è neppure esatta e comprensiva di tutte le specie di simili reati la dizione suggerita dall'onorevole Senatore.

Vuolsi impertanto ravvisare, sotto ogni rapporto, preferibile l'articolo qual è formulato nel progetto.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore insiste? Senatore PESCATORE. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo ministeriale.

Chi approva l'articolo 479 come è stato letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 480.

« La legge determina i casi, nei quali alle pene per le contravvenzioni può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia, la quale può estendersi da un mese ad un anno, ed è regolata dalla legge di pubblica sicurezza. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

A quest'articolo l'onorevole Senatore Sineo propone un'aggiunta in questi termini; « Alle pene delle contravvenzioni può essere aggiunta quella della confisca delle cose che formano il soggetto della contravvenzione. »

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'aggiunta, perchè ne risulterebbe che la confisca abbia a ritenersi annoverata fra le pene, il che non è vero, e perchè in ordine alla medesima provvede il successivo art. 481.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del Senatore Sineo.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

## Art. 481.

« Cadono in confisca le cose che formano il soggetto della contravvenzione e qualunque stromento che abbia servito a commetterla. Può il giudice escludere dalla confisca le cose di cui non è vietato l'uso, il porto o la ritenzione. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Il Ministro Guardasigilli modifica l'articolo in questi termini....

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avverto ad ogni buon fine che il Ministero non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo come è stato letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 482.

« Le contravvenzioni non sono punite che quando sono consumate. »

(Approvato.)

Art. 483.

« § 1. È recidivo colui che, entro un anno dal giorno in cui ha scontata la pena di una contravvenzione, o da quello in cui la pena è rimasta estinta, commette una nuova contravvenzione della medesima specie.

» § 2. Il recidivo è punito con la pena ordinaria, ma questa non può essere applicata nel minimo del grado.

» § 3. La presente disposizione non si applica ai casi in cui la legge ha diversamente stabilito. »

A quest'articolo l'onorevole Pescatore propone che dove è detto: *contravvenzione della medesima specie*, si dica: *contravvenzione punita con pena eguale o più grave*.

Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non ha creduto che sia il caso di accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo secondo il testo ministeriale che ho già letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 484.

« § 1. I genitori, tutori, maestri e padroni sono corresponsabili, pel risarcimento dei danni e per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni commesse dai rispettivi loro figli minori, alunni e domestici, se non hanno usata la necessaria sorveglianza per impedirle.

» § 2. I padroni, i mandanti e i preponenti che, dovendo compiere personalmente un incarico, lo hanno affidato a domestici, mandatari e preposti, sono corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni che questi hanno commesse per occasione dell'incarico medesimo.

» § 3. Le dette persone sono pure corresponsabili pel risarcimento dei danni e per gli effetti delle pene pecuniarie, quando, nell'esecuzione di un incarico qualsiasi, si sono servite di persone non aventi le qualità necessarie, o da loro conosciute come inabili ad eseguirlo. »

La Commissione modifica questo articolo ai paragrafi 1 e 3. Accetta il Ministero l'articolo come venne modificato?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Rilleggo adunque l'articolo modificato dalla Commissione per metterlo ai voti.

Art. 484.

« § 1. I genitori tutori, maestri e padroni, oltre il risarcimento dei danni, a cui sono obbligati a termini del Codice civile, sono pure corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni commesse dai rispettivi loro figli minori, alunni e domestici, se non hanno usata la necessaria sorveglianza per impedirle. »

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. I padroni, i mandanti e i preponenti che, dovendo compiere personalmente un incarico, lo hanno affidato a domestici, mandatari e preposti, sono corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni che questi hanno commesse per occasione dell'incarico medesimo. »

(Approvato.)

« § 3. Le dette persone sono pure corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, quando, nell'esecuzione di un incarico qualsiasi, si sono servite di persone non aventi le qualità necessarie, o da loro conosciute come inabili ad eseguirlo. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 484, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 485.

« Qualora la contravvenzione consista in un fatto permanente contrario alla legge, la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui il medesimo è cessato e il giudice può sempre farlo cessare a spese del contravventore. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Si passa ora al

## TITOLO I.

DELLE CONTRAVVENZIONI  
CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

## CAPO I.

*Del rifiuto di obbedienza all'autorità.*

## Art. 486.

« § 1. *Commette contravvenzione:*

1. chiunque non obbedisce all'intimazione legalmente fatta dall'autorità competente di separarsi da una riunione od assembramento;

2. chiunque non obbedisce all'ordine, dato per iscritto dall'autorità competente per ragioni d'ordine pubblico o di giustizia, di rimanere, di non passare o di non fermarsi in un dato luogo.

» § 2. Il colpevole è punito, nel caso indicato nel numero 1, con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre mesi; e nel caso indicato nel numero 2, con l'arresto fino ad un mese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.  
(Approvato.)

## Art. 487.

« § 1. Chiunque, nell'occasione di tumulti, resistenze, furti, incendi, naufragi, inondazioni, rovine od altre calamità, o quando taluno è colto in reato flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione decreti dell'autorità od atti giudiziari, rifiuta, senza giusta causa, di prestare l'aiuto o il servizio o di dare le informazioni ed indicazioni che gli sono state richieste da un pubblico ufficiale, è punito, quando il fatto non costituisca un reato, con l'ammenda fino a duecento lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito chiunque, nelle circostanze prevedute nel paragrafo 1, disapprova pubblicamente gli atti dei pubblici ufficiali o l'operato di coloro che li aiutano nel loro ufficio, ovvero eccita altri a disobbedirli. »

(Approvato.)

## Art. 488.

« Chiunque rifiuta di indicare od indica falsamente ad un pubblico ufficiale o ad un agente

della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni, il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio, od altri rapporti personali, è punito con l'arresto fino a quindici giorni. »

(Approvato.)

## CAPO II.

*Delle omesse notificazioni.*

## Art. 489.

« § 1. Chiunque, trovato un infante minore d'anni sette od altra persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sé stessa, che conosce essere abbandonati, o smarriti, ometta di darne immediatamente avviso ad un pubblico ufficiale, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito chi omette di denunciare immediatamente ad un pubblico ufficiale il ritrovamento di un cadavere o di un corpo umano che sembri inanimato, o di una persona ferita, od altrimenti in pericolo. »  
(Approvato.)

## CAPO III.

*Dell'usurpazione di titoli e di onori.*

## Art. 490.

« § 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme, o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, o si arroga gradi accademici, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire; e se il colpevole commette la stessa contravvenzione entro un anno dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena anteriore, è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese.

» § 2. Il giudice può ordinare altresì che la sentenza sia pubblicata in un giornale da lui designato, a spese del condannato. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. A questo articolo 490 la Commissione ha proposto delle modificazioni.

Interrogo il signor Ministro se le accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

aderisce all'aggiunta della parola: *onorificenze*.

Non può egualmente aderire alla proposta soppressione delle parole: *ed è rimasta estinta*, almeno finchè l'onorevole Relatore siasi compiaciuto d'indicarmene i motivi, che non ho trovato nella sua Relazione.

Il precedente art. 483, ove si parla in genere della recidività, dispone essere recidivo colui che commette una nuova contravvenzione della medesima specie entro l'anno, dal giorno in cui ha scontata la pena, o da quello in cui è rimasta estinta. Ora, io non saprei comprendere il perchè, quando si tratta di recidività nella contravvenzione prevista dall'art. 490, la Commissione non parlò più che dell'espiazione della pena. E se questa non fu scontata, perchè il condannato ha ottenuto grazia, o si è compiuta a suo favore la prescrizione, da qual giorno incomincerà a decorrere l'anno? Forse dalla data del reato? Non posso credere che questo sia stato l'intendimento della Commissione; ritengo invece sia occorsa un'omissione materiale nella stampa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce a mantenere quelle parole.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo del testo ministeriale coll'aggiunta della parola *onorificenze*.

Art. 490.

« § 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme, o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, o si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire; e se il colpevole commette la stessa contravvenzione entro un anno dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena anteriore, è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese. »

Chi approva questo § 1, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Il giudice può ordinare altresì che la sentenza sia pubblicata in un giornale da lui designato, a spese del condannato. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

CAPO IV.

*Del guasto di avvisi.*

Art. 491.

« Chiunque, nel tempo che decorre dal sorgere del sole ad un'ora di notte, distacca, lacerava o guasta le leggi, le sentenze, o le notificazioni, gli ordini o gli avvisi fatti affiggere pubblicamente dall'autorità, o dai privati col permesso della medesima, è punito con l'arresto fino a quindici giorni; e se ha agito per dispregio verso le leggi o l'autorità, con l'arresto da sedici giorni ad un mese. »

(Approvato.)

CAPO V.

*Delle pubblicazioni illecite.*

Art. 492.

« § 1. Chiunque esercita pubblicamente l'arte tipografica, litografica od altra simile, senza avere precedentemente notificato all'autorità locale di pubblica sicurezza il luogo del suo esercizio ed il nome del proprietario o rappresentante dello stabilimento, è punito con l'arresto da otto giorni a tre mesi e con l'ammenda maggiore di cento lire, senza pregiudizio di quanto è disposto dalla legge sulla stampa.

» § 2. Se le dette arti sono esercitate in modo clandestino, il colpevole è punito con l'arresto da quattro a sei mesi, e con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire, oltre la confisca dei torchi, caratteri e strumenti dell'officina.

» § 3. È punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire ed estendibile a cento colui che tiene clandestinamente torchi, caratteri o strumenti di tipografia, litografia, calcografia o d'altra arte di riproduzione con segni figurativi. »

L'onorevole Pescatore propone che siano cancellate le parole: *con l'arresto da otto giorni a tre mesi*; di modo che il § 1. dell'articolo resterebbe solo *coll'ammenda maggiore di cento lire*.

L'onorevole Sineo propone la soppressione del § 3. di quest'articolo.

Interrogo il Ministero e la Commissione se accettano l'emendamento dell'onorevole Pescatore e la soppressione dell'onorevole Sineo.



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta la soppressione proposta dall'onorevole Sineo il quale d'altronde non ne ha indicato i motivi e non trovasi presente nell'aula. Il volere che rimanga impunita la ritenzione clandestina dei torchi, caratteri o strumenti menzionati nel paragrafo terzo equivale al lasciare libero a chicchessia di esercitare l'arte tipografica e le altre affini clandestinamente. Ciò non è affatto ammissibile. Accetto invece l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pescatore.

Il paragrafo primo punisce con l'arresto da otto giorni a tre mesi e con ammenda maggiore di cento lire l'esercizio pubblico dell'arte tipografica, litografica od altra simile.

È parso al proponente che l'infliggere l'arresto da otto giorni a tre mesi per questo reato sia troppa severità, ed io concorro nella sua opinione. Allorchè le dette arti si esercitano pubblicamente, come è detto in questo paragrafo, il fatto è poco grave.

Ciò che si fa in pubblico, non può non essere a cognizione dell'autorità di pubblica sicurezza e non si può quindi credere che siasi ommesso di dargliene espressa notificazione coll'animo di sottrarsi alla vigilanza delle leggi che frenano gli eccessi della stampa. Perciò l'ammenda maggiore di cento lire è pena sufficiente per questo reato, nè è duopo aggiungergli la pena corporale. Acconsento quindi che siano tolte le parole: *con l'arresto da otto giorni a tre mesi*.

Se mi è sembrato troppo grave il punire anche con pena corporale la contravvenzione prevista nel paragrafo primo, ritengo al contrario che pecchi per eccessiva mitezza il paragrafo terzo, il quale punisce colla sola ammenda la ritenzione clandestina degli istrumenti necessari per l'esercizio delle arti sopraccennate.

Ho già detto che questo fatto porta seco la presunzione dell'esercizio clandestino, epperiò mentre ammetto che si debba stabilire una pena minore di quella indicata nel paragrafo primo relativo al caso in cui siasi ottenuta la prova dell'esercizio medesimo, non posso ammettere che la diminuzione sia tale da restringere la pena alla sola ammenda.

Propongo pertanto che il paragrafo incominci come segue: « è punito con l'arresto da otto giorni a tre mesi e con l'ammenda maggiore di 50 lire ecc. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato e lo metto ai voti.

Art. 492.

« § 1. Chiunque esercita pubblicamente l'arte tipografica, litografica od altra simile, senza avere precedentemente notificato all'autorità locale di pubblica sicurezza il luogo del suo esercizio ed il nome del proprietario o rappresentante dello stabilimento, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, senza pregiudizio di quanto è disposto dalla legge sulla stampa.

» § 2. Se le dette arti sono esercitate in modo clandestino, il colpevole è punito con l'arresto da quattro a sei mesi, e con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire, oltre la confisca dei torchi, caratteri e strumenti dell'officina.

» § 3. È punito con l'arresto da otto giorni a tre mesi e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire ed estendibile a cento, colui che tiene clandestinamente torchi, caratteri o strumenti di tipografia, litografia, calcografia o d'altra arte di riproduzione con segni figurativi. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.  
(Approvato.)

Art. 493.

« § 1. Chiunque smercia o diffonde col mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo atti di procedura, o relazioni di dibattimenti o di parte di essi, prima che la sentenza relativa sia stata letta in pubblica udienza, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese, e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Con le stesse pene è punito chiunque, nei modi indicati nel § 1, smercia o diffonde in qualsiasi modo, anche dopo la pubblicazione della sentenza:

1. atti di procedura o relazioni di dibattimenti per reati di diffamazione, libello famoso od ingiuria, nei casi in cui non è stata ammessa la prova dei fatti;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

2. relazioni di dibattimenti che hanno avuto luogo a porte chiuse;

3. atti di procedura che non siano stati letti all'udienza. »

A questo articolo l'onor. Senatore Sineo propone la soppressione del § 1.

L'onor. Senatore Tecchio propone che sempre, quando occorre in quest'articolo la parola *procedura*, si aggiunga la parola *penale*.

Interrogo il Governo e la Commissione se accettano questi emendamenti.

Senatore EOLA, *Commissario Regio*. Non capisco come si sia potuto chiedere la soppressione di quest'articolo il quale non è che la riproduzione di un articolo della legge recentemente votata dal Parlamento sui giurati, del quale tutti hanno riconosciuto la massima utilità nell'interesse della giustizia penale; è quindi superfluo che dichiarai di non accettare questo emendamento dell'onor. Sineo.

Accetto invece quello dell'onorevole Tecchio, il quale propone di aggiungere la parola: *penale*, dopo la parola: *procedura*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche la Commissione accetta solo quest'aggiunta del Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 493 coll'aggiunta proposta del Senatore Tecchio ed accettata dalla Commissione e dal Ministero.

Art. 493.

« § 1. Chiunque smercia o diffonde col mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo atti di procedura penale, o relazioni di dibattimenti o di parte di essi, prima che la sentenza relativa sia stata letta in pubblica udienza, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese, e con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Chi approva questo § 1. si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene è punito chiunque, nei modi indicati nel paragrafo 1, smercia o diffonde in qualsiasi modo, anche dopo la pubblicazione della sentenza:

1. atti di procedura penale o relazioni di dibattimenti per reati di diffamazione, libello famoso od ingiuria, nei casi in cui non è stata ammessa la prova dei fatti;

2. relazioni di dibattimenti che hanno avuto luogo a porte chiuse;

3. atti di procedura penale che non siano stati letti all'udienza. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 494.

« Chiunque, fuori dei casi preveduti nel precedente articolo, smercia sulle piazze o vie pubbliche stampati contenenti atti di procedura, relazioni di dibattimenti o sentenze, senza una speciale autorizzazione del pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria davanti la quale il processo ebbe luogo, è punito con l'ammenda e con l'arresto fino a quindici giorni. »

L'onorevole Senatore Sineo propone la soppressione di quest'articolo e l'onorevole Senatore Tecchio propone l'aggiunta della parola *penale*; siccome quest'aggiunta è già stata accettata, interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano la soppressione dell'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero non accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non l'accetta neppure la Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 494 testè letto, coll'aggiunta della parola *penale* dopo *procedura*.

Chi vuole approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Art. 495.

« § 1. Nessuno stampato, disegno o manoscritto può essere affisso ed esposto nelle piazze, vie od altri luoghi pubblici, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, e il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire.

» § 2. Il precedente paragrafo non si applica agli scritti e stampati relativi ad affari commerciali, a vendite o locazioni. »

Anche quest'articolo l'onorevole Senatore Sineo vorrebbe venisse soppresso.

Il Ministero accetta? accetta la Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non accetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 495 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 496.

« Chiunque smercia o diffonde stampati o disegni, dopo che l'autorità competente ne abbia ordinato il sequestro, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese o con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

La Commissione in quest'articolo dove è detto: *o con l'ammenda* vuole si dica: *e con l'ammenda*, cioè sostituirebbe la particella *e* alla disgiuntiva *o*.

L'onorevole Senatore Sineo proporrebbe la seguente redazione:

« Chiunque smercia o diffonde stampati o disegni entro 4 giorni da quello in cui l'autorità competente ne abbia ordinato il sequestro, o dopo che fu pronunciata l'accusa contro gli autori, od editori, è punito, ecc. » *come nel progetto.*

L'onorevole Senatore Tecchio domanda delle spiegazioni:

« Qual è l'autorità (dic'egli) che qui si chiama *competente* ad ordinare il sequestro degli stampati, disegni, ecc. ?

» S'intende quella sola autorità a cui fu consegnata la prima copia, o unico esemplare, giusta gli articoli 7, 42, 51, 52 dell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848? — In tale ipotesi: quando l'autorità *locale* non procede al sequestro, lo smercio e la diffusione si potrebbero far *impunemente* in ogni altro territorio giurisdizionale, e ad onta del sequestro che *quivi* fosse stato ordinato dalle autorità rispettive.

» È necessaria nell'articolo 496 una dichiarazione. »

Interrogo il signor Ministro se aderisce all'emendamento proposto dal Senatore Sineo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Sineo, e sono certo che non sarà neppure accettato dal Senato.

L'art. 496 punisce chi smercia o diffonde stampati o disegni dopo che l'autorità competente ne ha ordinato il sequestro. Ora, l'onorevole Sineo non si oppone a questo divieto,

ma lo restringe agli stampati smerciati o diffusi entro quattro giorni da quello in cui è emanato l'ordine del sequestro.

Esporre questo emendamento val quanto il combatterlo. Certo, egli ha suggerito questa restrizione nell'intendimento di eccitare il Pubblico Ministero e l'autorità giudiziaria a non ritardare il corso del giudizio, ed a far succedere colla massima sollecitudine ai primi atti dell'istruzione la sentenza. Ma, può forse venire in mente ad alcuno che bastino a ciò soli quattro giorni? Mi fa meraviglia che l'onorevole Senatore Sineo, il quale ben conosce le nostre leggi sulla procedura generale in materia di stampa, abbia potuto fare una proposta di questa natura.

Vero è che desso non ammette più lo smercio dopo che fu pronunciata la sentenza d'accusa. Ma siccome questa non emana se non in seguito a regolare istruzione, così il Senatore Sineo deve avere ritenuto possibile che, in quattro giorni, il Giudice istruttore compia il suo ufficio, che il Procuratore del Re dia le sue conclusioni, emani ordinanza di trasmissione alla Procura generale, si riferisca la causa alla sezione d'accusa, e questa pronunci sentenza.

In verità, ciò non mi sembra serio, e duolmi che l'onorevole proponente non sia presente per dare spiegazioni le quali probabilmente consisterebbero nel dire, che è occorso nella stampa del suo emendamento un errore di cifra.

L'onorevole Senatore Tecchio non propone alcun emendamento a quest'articolo, ma si limita a fare un'osservazione. Egli domanda: qual è, l'autorità competente a cui ivi si accenna? E tosto soggiunge che se è quella, a cui si deve, giusta la legge sulla stampa, consegnare la prima copia dello stampato, ne verrà, che ove l'autorità locale non proceda al sequestro, lo smercio e la diffusione si potrebbe fare impunemente in ogni altro territorio giurisdizionale ad onta del sequestro che quivi fosse ordinato dalle autorità rispettive. Rispondo: appunto perchè, quando si parla dell'autorità competente, vuolsi evidentemente intendere accennata l'autorità giudiziaria la quale è la sola che giusta le leggi vigenti abbia facoltà di emanare un simile provvedimento, ne segue che l'esistenza della contravvenzione non può in guisa alcuna dipendere dal fatto materiale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

che siasi effettivamente proceduto al sequestro nel luogo dove l'ordine è emanato; questo è esecutorio non solo in tutti i luoghi del territorio giurisdizionale, ma in tutto il Regno; e dovunque sia giunta la notizia dell'ordine di sequestro e questa siasi fatta conoscere dall'autorità incaricata di eseguirlo, ivi lo smercio non si può più fare impunemente.

Osservo per ultimo che si è ravvisato più conveniente non nominare l'autorità da cui deve emanare l'ordine di sequestro, cioè il Giudice istruttore od il Pubblico Ministero, perchè le leggi di procedura possono mutare ed attribuire ad altri queste facoltà, il che avvenendo l'articolo dovrebbe pure essere modificato; laddove dicendosi in genere: *autorità competente*, s'intenderà sempre indicata quella che la legge vigente sulla materia designa come tale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti:

Art. 496.

« Chiunque smercia o diffonde stampati o disegni, dopo che l'autorità competente ne abbia ordinato il sequestro, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese e con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.  
(Approvato.)

Art. 497.

« Chiunque riproduce col mezzo della stampa scritti, stampati o disegni nei quali fosse già stata pronunziata condanna dall'autorità competente divenuta irrevocabile, è punito, per questo solo fatto, con l'arresto da otto giorni ad un mese. »

Avendo dato il Governo la spiegazione sulle parole: *autorità competente*, ho letto l'articolo con questa variante e lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.  
(Approvato.)

Art. 498.

« § 1. Chiunque nel rendere conto per mezzo della stampa di dibattimenti penali in qualsiasi grado di giurisdizione, pubblica il nome dei giurati o le discussioni od i voti individuali dei giurati o dei giudici è punito con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito chiunque pubblica col mezzo della stampa le discussioni e deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, senza averne ottenuto dai rispettivi corpi la facoltà. »

Nel § 1 l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe si dicesse:

« § 1. Chiunque nel rendere conto per mezzo della stampa di dibattimenti penali in qualsiasi grado di giurisdizione, pubblica il nome dei giurati o le discussioni od i voti individuali dei giurati o dei giudici, è punito con l'ammenda di cento lire e con l'arresto fino a quindici giorni. »

E si dicesse al § 2:

« § 2. Chiunque pubblica col mezzo della stampa le discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, senza averne ottenuto dai relativi Corpi la facoltà, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese e con l'ammenda da lire 101 a 200. »

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano tanto la soppressione della parola *maggior* e l'aggiunta e con l'arresto fino a quindici giorni al § 1, quanto l'emendamento al § 2.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Tecchio ha osservato che il pubblicare col mezzo della stampa le discussioni e deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, oltrechè irreverentissimo pel Parlamento, può in molti casi essere causa di scandali e di gravi pericoli. Ha perciò proposto che la contravvenzione prevista dal § 2 dell'articolo 498 sia punita, non solo coll'ammenda, ma oziandio coll'arresto da otto giorni ad un mese.

Egli ha pure ritenuto che questa pena corporale debba anch'essere applicata per la contravvenzione di cui al § 1. relativo ai dibattimenti penali, restringendola però a quindici giorni.

A me sembra che si possa accettare in parte l'emendamento disponendo che la pena dell'arresto possa essere applicata in amendue i casi quando il magistrato ravvisi il reato abbastanza grave da richiedere una più severa punizione. Propongo quindi di modificare l'ultima parte

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

del primo paragrafo formolandola come segue :  
« è punito con l'arresto fino a 15 giorni, e con l'ammenda maggiore di 100 lire. »

« Queste pene si possono applicare separatamente. »

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza di trasmettere al banco della Presidenza la sua proposta ?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La scrivo subito e la rimetto al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo, come è stato modificato :

Art. 498.

« § 1. Chiunque nel rendere conto per mezzo della stampa di dibattimenti penali in qualsiasi grado di giurisdizione, pubblica il nome dei giurati o le discussioni od i voti individuali dei giurati o dei giudici è punito con l'arresto fino a quindici giorni, e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» Queste pene si possono applicare separatamente. »

Chi approva questo paragrafo primo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene è punito chiunque pubblica col mezzo della stampa le discussioni e deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, senza averne ottenuto dai rispettivi corpi la facoltà. »

Chi approva questo paragrafo secondo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 498, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica, alle ore due, per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).